ORIGINALE

COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 30 del 02/10/2017

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".-

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
BENDINELLI DAVIDE	Sindaco	X	
BENDINELLI MARIO	Vice Sindaco		X
BONGIOVANNI EMANUELE	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
ALLEVATO SACHA	Consigliere		X
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
ZENI SIMONE	Consigliere	X	
DELAI DARIO	Consigliere	X	
LAVEZZARI LUIGI	Consigliere	X	
MORETTI IRENE	Consigliere	X	
RAGNOLINI LORENZA	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
FORESE ANNA	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

ALLEGATO A)

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 19/09/2017

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".-

---

Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, *li 19/09/2017*

COMUNE DI GARDA Provincia di VERONA

Il Responsabile del Servizio
ZUMIANI GIORGIO

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:
▪ Garda è un Comune a vocazione prettamente turistica, connotandosi per le sue caratteristiche geografiche e ambientali, per la sua storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia;
▪ gli interventi di valorizzazione delle caratteristiche bellezze dell'ambiente e del territorio di Garda, nonché delle potenzialità e risorse di interesse turistico generale, assumono un peso crescente nelle politiche di promozione turistica e concorrono in maniera determinante allo sviluppo dell'area;
▪ con tali obiettivi, questa Amministrazione Comunale, in attuazione del programma amministrativo, procede alla riqualificazione del Centro Storico e del Lungolago Regina Adelaide, che rappresentano il centro socio-culturale e il fulcro di Garda, attraverso un generale riordino e valorizzazione degli stessi per creare un contesto omogeneo e ordinato, finalizzato a migliorare la sicurezza, il decoro e la viabilità, oltre all'impatto visivo ed estetico da offrire ai turisti ospiti del ns. suggestivo territorio;

- RITENUTO che l'obiettivo di garantire la massima fruizione degli spazi pubblici vada costantemente perseguito anche attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico cittadino, ponendosi quest'ultimo come un elemento caratterizzante del sentimento identitario della comunità cittadina e di quel grado di vivibilità che favorisce l'incremento della coesione sociale;

- ATTESO che il patrimonio pubblico di Garda, in special modo quello paesaggistico, artistico e monumentale, riveste un ruolo altamente qualificante per la stessa vocazione turistica del territorio gardesano;

- VISTO il vigente "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24.11.2016, esecutiva, previa concertazione e ampia illustrazione in vari incontri e riunioni con i rappresentanti delle categorie produttive (Associazione Commercianti, Associazione Albergatori, Confcommercio e Associazione Ristoratori di Garda), il quale disciplina l'uso delle predette aree ed è volto a migliorare la qualità di vita dei cittadini tutti grazie ad una maggior fruibilità degli spazi pubblici e ad una più razionale configurazione dei plateatici;

- DATO ATTO che, con il suddetto Regolamento, l'Amministrazione Comunale ha inteso rivedere gli spazi pubblici concessionabili fornendo nel contempo indicazioni, criteri operativi e prescrizioni da osservare in materia di occupazione del suolo pubblico e realizzazione dei relativi elementi di arredo urbano, avendo chiari i seguenti obiettivi:
a) la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani;
b) la risoluzione del problema relativo alle vie di fuga, ciò al fine di garantire la percorrenza dei mezzi di soccorso, quali Autoambulanze e Vigili del Fuoco;
c) l'eliminazione delle barriere architettoniche, intendendo con ciò attivare ogni processo, azione, intervento necessari per garantire l'accessibilità ad un'utenza allargata, che consenta la piena e agevole fruizione degli spazi e delle relative attrezzature, in sicurezza e comfort;

d) la valorizzazione e la promozione delle attività commerciali, intese come elementi attivi di qualificazione per il territorio di Garda;
e) la definizione di soluzioni progettuali omogenee che siano coerenti e compatibili con il contesto urbano e ambientale circostante, armonizzandosi bene con lo stesso;
f) la tutela del patrimonio storico, paesaggistico e architettonico con particolare riferimento agli edifici di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002 n. 137*", poiché tale patrimonio rappresenta la risorsa più importante di una comunità e in particolare di un territorio turistico come Garda;
g) la possibilità di vedere gli edifici storici di pregio nel loro insieme architettonico, in modo da leggerne le caratteristiche artistiche e paesaggistiche;

- DATO ATTO, inoltre, che:
▪ sulla base di questi principi, nell'individuazione delle aree concessionabili sono stati individuati criteri oggettivi validi per i fabbricati che rientrano nella stessa tipologia, tenendo conto:

▪ delle dimensioni delle vie e strade che hanno influito sulla determinazione delle aree platealcabili,
▪ la prospettata soluzione di utilizzo di tavoli, sedie e ombrelloni di adeguato cromatismo,
▪ la delimitazione di aree platealcabili nel rispetto della tutela dei Palazzi storici, stabilendo di non consentire l'istallazione di strutture, quali seggiole, ombrelloni, tavoli, ecc., lungo tutto il fronte del Palazzo soggetto a vincolo monumentale, in modo da consentire la lettura storico, paesaggistica, architettonica del manufatto;

▪ i principali criteri oggettivi riguardano:

▪ l'interruzione delle aree concessionabili per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e degli Agenti di Polizia Locale, previa verifica, e per garantire le dimensioni minime di vie e piazze;
▪ l'individuazione di categorie di colore da utilizzare per gli arredi, quali tavoli, sedie, ombrelloni e tovagliato, per ottenere un effetto cromatico armonico e in sintonia con l'ambiente circostante;
▪ lo spazio libero di 7 metri davanti ai Palazzi storici vincolati ai sensi della parte prima del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (con riferimento alla Legge 01.06.1939 n. 1089 "*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*"), che fronteggiano il Lungolago (Palazzo dei Capitani di Piazza Catullo, Casa ex Carlotti e Losa Sanmicheliana), in modo da consentire la visualità dell'insieme architettonico di tali edifici per tutta la loro lunghezza fronte lago e di leggerne le caratteristiche storiche, artistiche e paesaggistiche;

- CONSIDERATO, tuttavia, che:
▪ a seguito dell'esperienza della prima applicazione, sono emerse delle necessità di modifica di alcuni articoli del suddetto "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", per aggiornamenti e correzioni, al fine di:
- raccordarlo al nuovo "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che verrà approvato in questa stessa seduta al punto successivo;
- apportare alcune migliorie e/o precisazioni in merito all'uso degli ombrelloni;
▪ inoltre, in sede di delimitazione e suddivisione degli spazi pubblici da concedere agli esercizi richiedenti, si sono riscontrate alcune anomalie nelle delimitazioni delle aree platealcabili, dovute all'errato posizionamento delle alberature esistenti, per cui si è reso necessario provvedere alla:
- redazione di una Tavola di Variante con precise indicazioni delle aree platealcabili concesse ad ogni singolo esercizio richiedente l'uso degli spazi pubblici;

- DATO ATTO che gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

Art. 3.5 - Ombrelloni;
Art. 3.09 - Espositori;
Art. 5.0 - Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria;
Art. 6.0 - Richiesta della concessione;

- VISTO il testo - **Allegato B)** - della Variante al "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", riportante le variazioni evidenziate con carattere barrato e con il colore rosso, all'uopo elaborato dagli Uffici Comunali competenti, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, corredato del seguente allegato:

▪ All. "A"	Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie del Centro Storico di Garda (VR);

- VISTA la Relazione Tecnica allegata al Regolamento stesso - Variante;

- DATO ATTO che su tale **versione definitiva del Regolamento**, corredata della **nuova planimetria** che individua le aree concessionabili, si è espressa favorevolmente, considerata la modesta entità delle modifiche apportate, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con parere Prot. n. 19496 in data 17.08.2017, pervenuto al ns. Protocollo n. 11019 del 25.08.2017 e allegato alla presente deliberazione, ribadendo nel contempo le condizioni già comunicate con i precedenti pareri espressi il 15.12.2015 con nota Prot. n. 26966 (pervenuta al ns. Protocollo n. 17221 in pari data), il 18.07.2016 con nota Prot. n. 16859 (pervenuta al ns. Protocollo n. 9429 in pari data), e il 27.09.2016 con nota Prot. n. 22829 (pervenuta al ns. Protocollo n. 13253 in data 04.10.2016);

- RITENUTA la Variante al Regolamento meritevole di approvazione;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale: "*i Regolamenti... soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione*";

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- RICHIAMATO, in particolare, l'art. 78, comma 2, del citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, secondo cui gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, soprariportato,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare la Variante al "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", nel testo definitivo - **Allegato B)** - riportante le variazioni evidenziate con carattere barrato e con il colore rosso, all'uopo elaborato dagli Uffici Comunali competenti, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, corredato del seguente allegato:

▪ All. "A"	Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie del Centro Storico di Garda (VR);

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni da effettuare successivamente all'esecutività della presente deliberazione;

3. di dare atto che dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
▪ il "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24.11.2016, esecutiva;
▪ ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento;

4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

5. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL.-

PROPONENTE: IL SINDACO
Dr. Davide Bendinelli

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

COMUNE DI GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Allegato B)

COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

COMUNE DI GARDA

25 AGO. 2017

PROT. N° 11013 | CAT. VI

15498 17.08.17

ALLEGATI

ALLEGATO ALLA LETTERA

N. 17783 del 27.07.17

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VR-RO-VI

VARIANTE

"REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.0
(Oggetto)

1. Con l'intento di salvaguardare le caratteristiche e il valore storico, artistico, architettonico e paesaggistico del centro storico di Garda, delle sue piazze e degli spazi pubblici, con particolare attenzione agli spazi che attorniano il "Palazzo dei Capitani" in Piazza Catullo, Palazzo FREGOSO e l'edificio "La Losa" in Lungolago Regina Adelaide, oltre agli edifici ad essi **affaccianti (AREE CHE VERRANNO TRATTATE CON PROGETTO ORGANICO CONCORDATO CON LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI),** alla luce della Direttiva 10 ottobre 2012 del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 262 del 09.11.2012), il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per il rilascio di concessioni di occupazione temporanee di suolo pubblico, e privato asservite da uso pubblico, tramite *Dehors* (Giardini d'inverno) su plateatici, posti in opera da esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il rilascio di concessioni temporanee di uso di suolo pubblico, e privato asservite da uso pubblico, per posteggi posti in opera da operatori in seguito a manifestazioni o mostre-mercato nelle aree indicate nelle planimetrie allegate, e di ogni altra attività comportante utilizzo di spazio pubblico.
Il presente Regolamento determina, inoltre, i criteri per l'inserimento ambientale delle strutture, disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modalità di utilizzo degli spazi di cui sopra, nonché degli spazi privati in cui è consentito il pubblico transito, ovvero delle aree private non delimitate in maniera fissa, visibili dalla pubblica via, piazza o spazio pubblico.
2. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno, inoltre, carattere vincolante e vengono adottate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 446/1997 e seguenti; la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nello stesso.
Esse disciplinano:
- l'occupazione anche di fatto nel territorio comunale di:
a) suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune: strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche;
b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, di cui alla lettera a),
c) aree private sulle quali risulti insistere una servitù di pubblico passaggio, nei modi e termini di legge,
d) suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile del Comune dato in affitto o altro a terzi privati;
- i criteri di realizzazione delle installazioni di elementi di arredo urbano nel territorio comunale.
3. Tali prescrizioni, con riguardo alle occupazioni di cui sopra, sostituiscono il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
4. Ogni tipo di occupazione prevista nei seguenti articoli, salva diversa previsione normativa, dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici Comunali.

Art. 1.1
(Principi)

1. Le concessioni di uso degli spazi e le modalità di utilizzo sono subordinate all'ottenimento di:
a. concessione di uso di suolo pubblico o privato ed aperto al pubblico transito, non delimitato in maniera fissa, visibile dalla pubblica via, piazza o spazio pubblico;
b. nulla osta per l'insediamento di plateatico su area privata, non aperta al pubblico transito, non delimitata in maniera fissa, visibile dalla pubblica via, piazza o spazio.
Non sono ammesse richieste di concessione di uso degli spazi per attività non consentite dalle vigenti disposizioni regolamentari, nessuna esclusa, o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità;
2. L'occupazione del suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati e aree pubbliche), di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e di aree private, gravate da servitù di uso pubblico od occupate da Giardini d'inverno *(Dehors),* è disciplinato dai seguenti principi:
a) garantire adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza e del carico-scarico, con fasce di percorrenza non inferiori a 2,50 mt. nelle vie di fuga (All. "A" - variante Planimetrie - All. "AI" - Vie di fuga),
b) garantire continuità al libero transito pedonale, evitando percorsi tortuosi,
c) adottare manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, etc.) con tipologia adeguata e unitaria,
d) armonizzare i manufatti a servizio delle attività con i caratteri edilizi e architettonici degli edifici, stabilendone: tipologia costruttiva, caratteristiche formali, materiali ammessi, tempi di utilizzo, destinazioni d'uso ammesse, procedure per l'installazione ed eventuali sanzioni per i casi non conformi.

Art. 1.2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Nell'allegata planimetria sono individuati gli spazi del centro storico concessionabili.
2. Altri spazi concessionabili potranno essere individuati anche nel restante territorio comunale dall'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata previo parere della Giunta Comunale.

TITOLO II
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 2.0
(Definizioni)

1. Per occupazione di suolo pubblico, ai fini del presente Regolamento, si intende il posizionamento di un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, come definito dal suddetto art. 1.0 del presente atto, i quali costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso di pubblico esercizio di somministrazione per il ristoro all'aperto, un'attività alberghiera come spazio di sosta riservato, un'attività commerciale per esposizione dei prodotti. Per tali occupazioni è dovuto al Comune un canone

determinato con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in conformità del relativo regolamento.
2. Per installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile del Comune dato in concessione/affitto o altro a terzi privati si intende, ai fini del presente Regolamento, il posizionamento di tende parasole, Giardini d'inverno *(Dehors)* o simili strutture infisse all'edificio, insegne di esercizio (escluse le targhe professionali fino a mq 0,5) e mezzi pubblicitari.
3. Il periodo di occupazione può essere permanente o temporaneo:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
c) sono temporanee tutte le altre occupazioni.
4. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno *(Dehors* - art. 3.1) sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. Le occupazioni effettuate con ogni tipo di arredo e/o struttura dei sottoportici degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
6. Per **occupazione di suolo,** ai fini del presente regolamento, si intende il posizionamento di un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, che delimitano e arredano lo spazio e il suolo (es. spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande).
7. Per l'eventuale occupazione di suolo pubblico è dovuto al comune un canone determinato in conformità al relativo regolamento.

Art. 2.1
(Tipologia e strutture)

1. Gli elementi di occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 2.0 del presente atto, sono classificati come di seguito indicato:
a) plateatico all'aperto, composto da:
- fioriere e pannelli frangivento,
- cestini per piccoli rifiuti urbani,
- tavoli, sedie, tovaglie,
- tende parasole,
- ombrelloni,
- targhe ed insegne,
- vetrine e bacheche,
- elementi esterni (come in seguito descritti).

b) giardino d'inverno *(Dehors):*
Per Dehors su plateatico si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili, o comunque facilmente rimovibili e totalmente reversibili, posti temporaneamente in modo funzionale e armonico, e comunque facilmente rimovibile in tempi brevi, sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, annesso e in prossimità a un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
L'insieme di questi tipi di attrezzature e oggetti, così definiti, deve essere compiutamente descritto verbalmente, graficamente e rappresentato fotograficamente nell'ambito di un progetto coordinato che rappresenti in tutti gli elementi caratterizzanti anche nel loro impatto ambientale, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione all'installazione da parte del Comune.
I Dehors dovranno essere realizzati preferibilmente in Stile "Firenze o Liberty".

Art. 2.2
(Destinazioni d'uso)

1. Le aree occupate dalle strutture di cui all'art. 2.1 dovranno essere utilizzate per il periodo massimo consentito e per la medesima attività esercitata e citata nell'autorizzazione-concessione di uso dell'area pubblica o area privata gravata da servitù di uso pubblico o area privata ma utilizzata a servizio dell'attività. Gli spazi occupati da Giardini d'inverno *(Dehors)* o solo da "coperture" o "tende" o eventuali elementi di arredo non potranno essere utilizzati in nessun modo come magazzini e/o depositi: la violazione circa il non corretto utilizzo dell'area verrà sanzionata con la revoca immediata della concessione-autorizzazione.

Art. 2.3
(Inquadramento tecnico-giuridico)

1. Gli elementi oggetto di regolamentazione nell'art. 2.1 sono sempre da considerare strutture temporanee e precarie, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni generali e puntuali approvate dall'Amministrazione Comunale.
2. In nessun caso l'installazione di Giardini d'inverno *(Dehors)* consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di volumi edilizi, palesemente esclusi per le specifiche e vincolanti modalità di utilizzo delle strutture in questione.

TITOLO III
ELEMENTI DI ARREDO

Art. 3.1
(Giardini d'inverno *Delors)*

I. I Giardini d'inverno *(Dehors)* rappresentano uno spazio di ristoro e relax, annesso a un pubblico esercizio di somministrazione, attrezzato per essere fruibile dalle persone e protetto dalle intemperie. Tale spazio deve offrire una particolare ambientazione, in quanto la percezione di chi lo utilizza deve essere quella di essere in un vero e proprio giardino o spazio libero, godendo della visione di tutto ciò che circonda.
2. Allo scopo di garantire le finalità del Regolamento e il decoro della scena urbana, il giardino d'inverno deve rispettare le seguenti regole:
- il giardino d'inverno *(Dehors) è una struttura temporanea e precaria, sempre rimuovibile;*
- la dimensione del giardino d'inverno *(Dehors)* non dovrà superare l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e, comunque, il Comune si riserva la facoltà di concedere tale autorizzazione solo per parte del suolo pubblico concessionato,
- la tipologia architettonica dovrà essere in sintonia con l'edificio di riferimento e con il contesto ambientale circostante in modo da ridurne al minimo l'impatto,
- l'altezza dal suolo delle "coperture" del giardino d'inverno non dovrà essere inferiore a ml. 2,20 per non ostacolare il passaggio dei pedoni,
- le strutture portanti, travi, ritti e rovesci, dovranno essere realizzate esclusivamente in legno verniciato o metallo verniciato e dovranno essere facilmente amovibili,
- le coperture dovranno essere mobili, realizzate con struttura retrattile, non fissa,
- i tamponamenti laterali saranno costituiti da elementi in vetro trasparente componibili e modulari tali da garantirne la facile rimozione,

- lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti o apprestamenti di alcun tipo, allo scopo di evitare la creazione di vani, contrastanti con la funzione del giardino d'inverno e la natura precaria,
- le ambientazioni interne potranno essere svolte con le piante che costituiranno lo stesso giardino,
- potrà essere consentita la creazione di vasche, con altezza adeguata, per il contenimento di fiori e piante, facilmenteamovibili,
- in caso di eventuale modifica della quota o dell'inclinazione del pavimento esistente, si dovranno utilizzare elementi di supporto precari quali pedane lignee o similari, per non alterare le caratteristiche della pavimentazione pubblica esistente, secondo la normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

In considerazione del fatto che trattasi di struttura precaria e temporanea. il giardino d'inverno non costituisce volume e superficie coperta e la sua struttura dovrà avere caratteristiche di facile amovibilità.

Non devono, di norma, occultare la vista dei beni culturali oggetto di tutela e di ogni eventuale altro elemento presente nel contesto quali: targhe, lapidi o cippi commemorativi e ogni apparato decorativo presente sugli edifici o negli spazi aperti.

3. I Giardini d'inverno *(Dehors)* esistenti devono essere adeguati a quanto sopraddetto, ai fini della riqualificazione paesistico-architettonica dell'abitato; il loro mantenimento su spazi pubblici è vincolato all'assegnazione di apposita area da parte dell'Amministrazione Comunale. Questi devono essere riqualificati, entro mesi 1 dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo anche l'eventuale sostituzione dei materiali nei tamponamenti e nella struttura.
4. Nel giardino d'inverno sono espressamente vietati:
- copertura in materiali diversi da quelli prescritti,
- sedie e tavolini in materiali e forme diverse da quelle prescritte,
- graticciati ecannicci,
- tutti gli elementi riportanti scritte, loghi di sponsor e qualsiasi forma pubblicitaria proveniente da case fornitrici di prodotti divendita,
- elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili,
- banchi di venditaesterni,
- distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili,
- giochi per bambini,
- videogiochi e altri intrattenimenti.

5. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno *(Dehors)* sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.2
(Cestini per piccoli rifiuti urbani)

1. Devono essere metallici, di colore grigio scuro e di forma rettangolare o quadrata.

Art. 3.3
(Tavoli, sedie, tovaglie)

1. I tavoli e le sedie dovranno essere posizionati esclusivamente negli spazi indicati negli elaborati grafici Allegati variante (All. "A").
2. Per quanto riguarda il tovagliato e i rivestimenti delle sedie, dovrà essere privilegiato l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con gli ulteriori elementi di arredo (vetrina, arredo interno) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso in coerenza con le disposizioni di piano e le linee guida. Le tovaglie e i rivestimenti delle sedie

dovranno rientrare nell'abaco dei colori dal bianco al marrone come da classificazione RAL indicata nella tavola 1) pag. 24.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie.

3. I tavoli dovranno essere realizzati con materiale metallico verniciato o similare, legno o materiale ecocompatibile e rientrare nell'abaco dei colori dal bianco al marrone, senza alcun tipo di decoro sul piano. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela. Sono ammessi, a seconda della tipologia di esercizio, le seguenti dimensioni minime:

- per i bar cm 60 x 60 o con diam. min. 60,
- per i ristoranti/pizzerie cm 80 x 80 o con diam. min I00.

4. Le sedie dovranno avere *disegno e forma semplice e il più lineare possibile e fattura tradizionale* con dimensione sufficiente atta a garantire una seduta agevole; non dovranno essere accatastate in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche durante le ore notturne. Le sedie dovranno avere struttura realizzata con materiale metallico verniciato o similare, legno o materiale ecocompatibile, di colore rientrare nell'abaco dal bianco al marrone, con la possibilità di applicazione di apposita cuscinatura per seduta e schienale in tessuto o similare a trama leggibile, a tinta unita. **Non sono ammesse comunque:**

- sedie del tipo "impilabile" con struttura interamente in plastica o materiale similare, diverse da quelle prescritte,
- sediē riportanti decori di qualsiasi genere,
- sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione o che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

5. La tipologia e le caratteristiche delle sedie ammesse,

6. Sono vietati altri elementi di arredo diversi da quelli sopra descritti, fatte salve alcune specifiche deroghe, che potranno di volta in volta essere autorizzate dalla Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica e di compatibilità ambientale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della specifica tipologia dell'esercizio commerciale, purché in ogni caso compatibili con il contesto urbano esistente.

7. Le occupazioni tutte di suolo pubblico sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.4
(Tende)

I. Le tende, per posizione e forma, devono essere adeguatamente collocate nel rispetto del decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto, e possono essere apposte solo nel rispetto delle seguenti regole, pena la loro rimozione immediata:

- non devono costituire impedimento di carattere architettonico sia nella installazione sia nel loro funzionamento (l'intera linea di appoggio sull'edificio deve risultare piana e non interessare contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata; sono vietate tende a sormonto delle comici),
- non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica,
- non devono occultare la pubblica illuminazione,
- devono risultare omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale, nei colori previsti nel presente articolo,

- non devono presentare elementi rigidi o contundenti, tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione,
- devono essere realizzate in tela impermeabilizzata opaca o materiale similare di colore in tinta unita (sono vietati i teli in materiale plastico **trasparente** o lucido, anche se verticali a chiusura temporanea di spazi all'aperto),
- devono essere fissate a uguale quota di imposta,
- in caso di comici e fregi architettonici all'esterno delle vetrine, devono distare dal contorno non più di cm 5-8.
- in caso di porte o portoncini capiscala trasformati in vetrina, e come tali ancora riconoscibili, non devono essere installate a sporgere, al fine di mantenere la riconoscibilità dell'impianto originale.

2. Anche le tende su facciate e giardini di pertinenza della residenza devono essere autorizzate.
3. L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio, e a riferimento dimensionale, l'apertura di cui intende costituire protezione, è ammesso, quindi, l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine.
4. Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi, e sempre contenute all'interno della cornice della vetrina.
5. In ogni caso, l'apposizione delle tende deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:

a) Il limite inferiore della tenda deve rispettare un'altezza minima dal marciapiede di mt. 2,20 con sporto che non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede fino a un massimo consentito di mt. 1,50. Nei casi di presenza di marciapiede di larghezza superiore a mt. 1,50, la tenda deve comunque mantenere un arretramento di almeno cm 30 dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm 15. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche non possono essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 2,50 e solo per le zone a esclusivo transito pedonale.

b) La tenda non può essere sostenuta da montanti verticali; sono consentite strutture leggere e autoportanti di supporto alle tende nel caso di esercizi commerciali. Tali strutture devono essere amovibili e non devono ostacolare la normale circolazione pedonale.

c) Sulle tende possono essere applicate scritte commerciali e simboli pubblicitari. Le scritte consentite devono essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima di cm 20) o sull'appendice inferiore della tenda. Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale e il nome. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i cm 20. I caratteri devono essere scelti preferibilmente tra il "lapidario", il "times", il "bodoni" o similari, in grassetto o corsivo. In ogni caso, non devono comparire marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti; la pubblicità dei prodotti va ricondotta all'interno della vetrina.

d) Devono essere preferibilmente a un solo telo frontale estensibile/retrattile con meccanica dell'impianto richiudibile; il tipo a "cappotina" potrà essere concesso in casi particolari.

e) Non devono avere alcun tamponamento laterale o fianco che possa occludere la vista ed ostacolare il transito pedonale.

f) Sono, comunque, vietate negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

g) Devono essere realizzate nell'abaco di colori dal bianco al marrone.

h) Le tende potranno coprire più fori, o il plateatico, e debordare massimo cm 40 e avere un'altezza minima di mt. 2.20. Sono ammesse le tende con un massimo di cm 40 anche senza il plateatico sottostante.

Le tende sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.5
(Ombrelloni)

1. E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di mt. 3.00 x 4.00, con unico sostegno centrale con base zavorrata o infissa nella pavimentazione o terreno, esclusivamente in punti autorizzati dall'Ufficio Edilizia Privata, e mediante l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro. Davanti ai palazzi storici, gli ombrelloni dovranno avere dimensioni massime di mt. 3.00 x 4.00.
2. Per gli ombrelloni di dimensioni superiori a mt. 3,00 x mt. 4,00 infissi nella pavimentazione occorre apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con presa visione ~~sentita~~ della Giunta Comunale, ~~previo ottenimento di autorizzazione paesaggistica ambientale rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.~~
3. E' vietato posizionare gli ombrelloni al di fuori dell'area data in concessione. E' consentito di debordare, con lo sporto degli ombrelloni, massimo 40 centimetri, rispetto all'area concessa.
4. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro verniciato. Il telo di copertura, che non potrà essere di materiale plastico, lucido o riflettente, dovrà essere realizzato in tela impermeabilizzata o materiale similare, privo di scritte pubblicitarie, di colore chiaro tipo bianco/ecrù.
5. E', altresì, ammesso il progetto di copertura con struttura a terra, nei materiali, nel colore e stile coordinato con tavoli e sedie (preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite secondo il disegno unitario dell'intero ambito urbanistico). Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria, legno o metallo brunito.
6. Gli ombrelloni non devono avere alcun tamponamento laterale o fianco che possa occludere la vista ed ostacolare il transito pedonale e debbono avere una altezza minima, da terra, di mt. 2.20.

Art. 3.6
(Insegne)

1. Per risolvere il problema dell'apposizione indiscriminata dei materiali incongrui e dei caratteri tipografici incompatibili, si definiscono insegne quegli elementi pubblicitari che possono essere posti in opera nel territorio comunale e soprattutto nei centri storici, e sono distinte ed ammesse solo le seguenti tipologie:
a) vetrofanie,
b) scritte a muro realizzate direttamente sul prospetto dell'edificio.
2. Le insegne devono essere dipinte , con forme e materiali conformi alle caratteristiche paesistico-ambientali del centro storico. In caso di rimozione delle insegne, deve immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile, su cui erano applicate, a spese e a cura di chi lascia il fondo; in caso contrario è l'Amministrazione a provvedere in danno ai proprietari.
3. Le insegne poste in uno stesso edificio devono essere uguali o almeno armonizzate tra loro. La loro realizzazione può essere effettuata con tutti i materiali ritenuti idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico.
4. All'interno del centro storico si deve tendere ad armonizzare gli interventi secondo il progetto unitario in funzione della loro localizzazione, piazze, slarghi e fronte lago. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento deve essere omogeneo e coerente col carattere del progetto di piano.
5. Le insegne non possono sporgere dal filo del muro , possono, inoltre, essere ammesse insegne a bandiera di piccole dimensioni per altezze superiori a m. 2,50, con sporgenza massima di cm 50, di materiali e tipologie conformi a quanto sopra specificato, purché disposte su strade di larghezza superiore ai mt. 6. Derogano, invece, alle presenti norme le insegne con funzione di comunicazione per pubblico servizio (croce rossa, farmacie, uffici pubblici, segnaletica stradale, etc.), per le quali si

accettano i modelli già esistenti sul territorio provinciale. All'interno di eventuali finestre poste al piano terreno o di sopraluce dei portoni d'ingresso degli edifici è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie o di insegne poste all'interno dell'edificio. L'illuminazione a braccio collocata sull'insegna non può sporgere di lato a essa più di cm 15 e, comunque, deve essere conforme ai dettami delle norme e del Regolamento del codice della strada. La scelta dei caratteri tipografici da utilizzare per le scritte deve essere limitata esclusivamente ad alcuni tipi (vedere all'art. 3.4, comma 5, lettera c).

6. Qualora, per motivi di rispetto della facciata dell'edificio, non sia consentita l'apposizione di insegna al di sopra della porta o della vetrina, le scritte vengono realizzate in vetrofania, o è possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa, in modo che risultino comunque visibili dall' esterno. In edifici dove esistano idonee e apposite modanature per collocamento di scritte od insegne, esse non possono in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

7. Il posizionamento dell'insegna non deve in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere. In nessun caso le insegne possono interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, etc.). Le insegne ai piani superiori devono essere collocate all'interno delle bucature per una superficie non superiore a 1/4 della superficie della stessa.

8. Sono inoltre vietate:

a) insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo),

b) insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, etc., collocati nelle vie principali quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata,

c) tutti i tipi di insegne scatolate luminose,

d) insegne su tetti o coperture,

e) insegne tipo "a scudo" negli spigoli di fabbricati

A ogni esercizio è consentito apporre un numero massimo di:

- numero una (1)insegna.

Art. 3.7
(Targhe/Listino prezzi)

1. Targhe, iscrizioni e ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati sugli edifici cm sl riferiscono. Se le attività pubblicizzate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone d'ing;resso o accanto a esso sotto forma di targa. E' consentito, nei casi di cui sopra, di apporre delle vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all' interno dei locali e visibili per trasparenza.

2. Le targhe commerciali devono essere studiate in funzione dell' ambito architettonico in cui s' inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso. Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente deve presentare un'autorizzazione del condominio, e tutte le targhe, che dovranno essere installate presso lo stesso condominio, devono avere le stesse caratteristiche per forma, materiale e dimensione , e devono essere installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia d' impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

3. E' , comunque, **vietata qualsiasi forma di targa luminosa,** e l' installazione di targhe o qualunque altro tipo di insegna sui balconi e sulle recinzioni a giorno. Nei centri storici le targhe devono essere realizzate con materiali pregiati quali rame, ferro battuto, ceramica, pietra e ardesia, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto.

4. A ogni esercizio è consentito apporre

- numero una ~~due (2)~~ targa pubblicitaria poste all'interno del proprio plateatico sostituibile con leggii per menù (tipo porta spartito). E' ammessa n. 1 tabella *"listino prezzi"* realizzata in legno , ferro, o altro materiale idoneo , illuminato con luce indiretta e posto sempre all'interno del limite

massimo dello spazio concesso, le dimensioni massime consentite sono cm 0.80 di larghezza e max cm. 160 di altezza da terra.

5. Sono espressamente vietate le insegne o targhe a "cavalletto".

Art. 3.8
(Vetrine - Espositori)

1. Si specifica che, ai fini del presente Regolamento, fanno parte delle vetrine e degli ingressi le seguenti componenti:
a) bucatura, sopraluce,
b) soglia, stipiti, architrave,
c) vetrine, serramento,
d) antoni, scuri,
e) inferriata, cancello.

2. Per la salvaguardia delle linee e degli elementi architettonici gli elementi componenti le vetrine (fornici e serramenti), strutture costituenti o parte di esse, sono vincolati al rispetto delle facciate degli edifici e non devono interferire con esse né impedirne la lettura, cercando di evitare il più possibile l' effetto di separazione tra il basamento commerciale e la parte alta degli edifici, per favorirne la lettura come unità in verticale distinta una dall'altra.

3. Il disegno dei serramenti delle vetrine deve essere adeguato ai fornici (forma e dimensioni dell'apertura in cui vengono inserite) e rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme. Nel caso di aperture ad arco, i traversi orizzontali della vetrina devono rispettare la linea di imposta dell'arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consenta un'altezza di almeno ml. 2,00, devono prevedersi soluzioni che non evidenzino alcuna linea orizzontale (es: eliminazione di traversi e posizionamento di cristallo). Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato: il piano di posizionamento delle stesse deve essere anetrato rispetto al filo esterno della facciata almeno di cm10 . In presenza di aperture di vetrine o porte che abbiano subito alterazioni e modificazioni rispetto alle situazioni originarie di facciata e, comunque, in ogni caso in cui elementi aggiunti o mancanti deturpino l'aspetto della stessa, nel caso di rifacimento della vetrina o di porta vetrina, è fatto obbligo di ripristinare la configurazione originaria desumibile da documentazione grafica o fotografica o dalla semplice lettura critica del manufatto edilizio. Ciò vale anche per la presenza di materiali incongrui che devono essere sostituiti con quelli consentiti. In presenza di facciate unitarie o parti di esse che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentita la modifica delle aperture per la realizzazione di vetrine o porte vetrine (allargamenti, riquadrature, posa in opera dei rivestimenti lapidei o di altri materiali, etc). Eventuali proposte in merito devono riguardare l'intera facciata dell'edificio nell'ambito di un disegno globale, più generale di studio della stessa.

4. Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non possono essere utilizzati i materiali quali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno non verniciato, alluminio non verniciato (l'utilizzo dell'alluminio è comunque sempre vietato nei centri storici). Relativamente alle soglie e pavimentazioni di vani per arretramento di porte di ingresso e di antinegozio in genere non devono porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette e laminati metallici in genere, a esclusione del ferro micaceo.

5. Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni devono essere a scomparsa; nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano, tutte le parti di esse che debbano rimanere in vista sono tinteggiate in colore grigio micaceo. Sono preferibili quelle a cancello in ferro, anche ripiegabile in più parti. Le serrande avvolgibili devono essere di tipo a maglia. Sono escluse serrande a soffietto. Gli ingressi di negozi posti in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'edificio, con una profondità pari alla dimensione delle ante delle porte, e in tutti i casi in cui sia possibile la realizzazione, devono avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscita di sicurezza. In tutti i

casi dove risulti possibile, non devono essere realizzati gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.

6. Per contenitori espositivi si intendono le vetrinette mobili dei negozi. L'utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Devono essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che risultano non consentite e in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

7. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat, etc.. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Possono essere installati, previa autorizzazione e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata. Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata.

8. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni, devono essere rimossi.

Art. 3.09
(Espositori)

1. E' concesso posizionare sul suolo pubblico espositori e manichini aventi altezza massima di mt-2.00. Il numero massimo consentito di espositori varia a seconda della superficie commerciale: massimo 2 per esercizi di superficie sino a 20 mq., massimo 3 per esercizi di superficie sino a 30 mq. , massimo 4 per esercizi di superficie sino a mq. 40 e oltre e comunque rimossi alla chiusura serale dell'esercizio commerciale.
2. Saranno ammesse eventuali deroghe al punto 1 previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta Comunale.
3. E' vietata l'esposizione di articoli commerciali mediante affissione al muro anche con catene, griglie, reti o similari presso gli esercizi stessi e cartellonistica raffigurante "cono di gelato".
4. Gli espositori di tipologia diversa da quella di cui al punto 1, quali vetrinette chiuse, per un'altezza massima di mt. 1.80 e profondità di mt 0,60, anche fissati al muro, potranno essere autorizzati previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta Comunale .

Art. 3.10
(Striscioni)

1. Poiché normalmente gli stnsc10ni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana **sono vietati nel territorio comunale.** Per quelli in essere devono essere perseguite soluzioni che ne prevedano l'eliminazione o la sostituzione con altre forme di segnale. Per quanto riguarda i centri storici si deve privilegiare, pertanto, l'uso di segnali più consoni alla futura fruizione pedonale, sul modello dello stendardo o del totem, più rispondente all'immagine della città storica.
2. Sono espressamente vietate le insegne o targhe a "cavalletto".

Art. 3.11
(Illuminazione)

1. Per quanto riguarda l'illuminazione dei Giardini d'inverno *(Dehors)* e delle aree occupate, si precisa che devono essere utilizzate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso. Il presente Regolamento, comunque, indica alcune tipologie di luci che possono essere utilizzate.

L'illuminazione dei plateatici deve essere indiretta univoca e preferibilmente pubblica.
2. E' d'obbligo l'uso di lampade a basso consumo energetico (classe A) o a LED. Nel caso di lampade caratteristiche, o parti di esse, deve essere effettuato un restauro degli elementi originali, senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati. **Non sono, comunque, ammessi:**
a) lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni,
b) neon,
c) laser.
3. Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici (etc.), devono avere altezza dal suolo compatibile con le caratteristiche delle porte di ingresso dell'attività commerciale e, comunque, non sporgere oltre cm 30 dal filo del muro esterno.
4. Non è consentito apporre intorno alle aperture o vetrine dei negozi paramenti per evidenziarne l'immagine; qualora questi siano esistenti, non è consentita la loro sostituzione anche con gli stessi materiali. Qualora si addivenga a una ristrutturazione totale degli esterni (tende, targhe, insegne, infissi od altro), tali paramenti vanno rimossi.

Art. 3.12
(Luminarie)

1. Le luminarie, anche natalizie, devono possedere i requisiti di cui alla Legge n. 46/1990, salvaguardando le disposizioni specifiche di protezione civile.
2. Non è consentito, oltre al periodo natalizio, il mantenimento di luminarie o strisce luinose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici.

Art. 3.13
(Bacheche informative)

1. L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati, potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali.
2. E' vietata di norma ogni altra forma di comunicazione, mediante materiale grafico, applicata su supporti fissi che risultino soggetta alla pubblica vista. E' ammessa la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici. Sono, tuttavia, ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per quelle comunicazioni che risultino necessarie esporre in occasione di particolari manifestazioni o eventi straordinari, purché l'esposizione sia comunque limitata al tempo di durata della manifestazione e ai 30 giorni precedenti, sia realizzata in modo da non produrre modifiche irreversibili nei supporti, cui è applicato il materiale esposto, e venga prontamente rimossa allo scadere del periodo autorizzato.
3. Non sono soggette alle norme del presente articolo le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate dagli organi della Pubblica Amministrazione o, comunque, espressamente regolate da specifiche norme e disposizioni di legge. L'Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del centro storico.
4. Le bacheche da installare devono avere, fatti salvi ulteriori elementi di dettaglio eventualmente predisposti dagli Uffici Comunali competenti, sentita la Giunta Comunale, dimensione massima di ml. 0,90 di larghezza, ml. 1,20 di altezza e ml. 0,20 di profondità. Le bacheche possono essere applicate esclusivamente alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole

alle murature secondo le modalità tecniche descritte ai commi successivi. L'istallazione delle bacheche non può riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a comici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico. Devono essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.
5. La collocazione delle bacheche deve rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il loro perimetro risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e in modo tale da mantenere gli allineamenti presenti in facciata, e comunque:
a) a una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm 20,
b) a un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,90 e non superiore a ml. 1,80.
6. La collocazione di bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, i cui paramenti murari, i rivestimenti e le decorazioni architettoniche siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura, che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro. E' vietata l'apposizione di bacheche in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati.
7. Previa autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali ogni esercizio è consentito apporre un numero massimo di n. 2 bacheche.

Art. 3.14
(Pedane)

1. E' vietata l'istallazione di pedane.

Art. 3.15
(Autorizzazione edilizia)

Tutti gli elementi di arredo che sono esenti dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico e dal relativo canone, sono in ogni caso subordinati all'autorizzazione da parte dell'Ufficio Edilizia Privata.

TITOLO IV
UBICAZIONE E DIMENSIONI

Art. 4.0
(Ubicazione)

1. Le occupazioni di suolo devono essere poste in essere preferendo la maggiore frontalità ed attiguità possibile all'esercizio. Non è consentito occupare spazi pubblici se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Appartengono alla classificazione di viabilità marginale, le strade che sono consentite ai soli residenti oppure quelle pedonali.
2. Non è consentito occupare suolo pubblico o parti di esso se l'occupazione:
- insiste su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici,
- è collocata a una distanza, esclusi tavolini e ombrelloni, inferiore a mt. 0,50 dal tronco di alberi (distanze inferiori saranno valutate al momento della richiesta di autorizzazione),
-è collocata ad una distanza radiale non opportuna e/o adeguata dagli accessi alle chiese e/o capitelli votivi.

3. Le occupazioni di suolo pubblico non devono occultare la vista di targhe, lapidi, capitelli votivi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. Listini prezzi, cartelli indicatori e fioriere dovranno essere collocati all'interno del suolo pubblico concesso.
4. Non è consentito installare occupazioni di suolo pubblico o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo pubblico non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt. 5. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dell'occupazione di suolo pubblico occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito l'Ufficio competente in materia di viabilità e traffico. Qualora l'occupazione di suolo pubblico interessi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, e in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del occupazione di suolo pubblico.
5. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte in apposita relazione allegata alla domanda e sottoscritta da tecnico abilitato.
6. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno *(Dehors* - art. 3.1) sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
7. Le occupazioni effettuate con ogni tipo di arredo e/o struttura dei sottoportici degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
8. Le occupazioni di suolo pubblico a contatto o adiacenti edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o su marciapiedi perimetrali di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono soggette al parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
9. Resta inteso che l'occupazione di cui al comma 8 del presente articolo, potrà avvenire esclusivamente all'interno delle aree individuate nell'allegata planimetria *"A - Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie del Centro Storico del Comune di Garda".*

Art. 4.1
(Dimensioni)

1. La profondità massima concedibile del plateatico nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede superiore a mt. 1,00. Nel caso di marciapiedi uguali o inferiori a mt. 1,00, sarà possibile esclusivamente l'installazione di bacheche o vetrinette. Deve essere garantita la segnaletica di cui al suddetto art. 4.0 e il transito pedonale. Negli spazi pedonali la profondità massima concedibile non deve essere superiore al 30-40 (trenta-quaranta) per cento della profondità dell'area pedonale, fermo quanto previsto per le vie di fuga di cui all'Ali. "A-1".
2.-Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini, sono previsti limiti specifici di cui all'All. "A", riportante le zone concessionabili; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
3. Nel caso di parchi e giardini il parere dell'Ufficio Ecologia risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità con le quali porre in essere l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO V
INTERVENTI AMMESSI

Art. 5.0
(Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria)

1. Tutti gli interventi relativi al posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano insistenti su suolo pubblico, spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, aree private sulle quali risulti insistere una servitù di pubblico passaggio, sono subordinati all'ottenimento di idonea concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa istruttoria a cura dell' Ufficio Edilizia Privata che acquisirà anche il parere dell'Ufficio Polizia Locale , su richiesta dell'interessato da compilarsi su apposito modello messo a disposizione dall' Ente. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle norme previste nel presente Regolamento.
2. Nel caso in cui i suddetti interventi riguardino il posizionamento di Giardini d'inverno *(Dehors)*, tende parasole, o simili strutture infisse all'edificio, Concessionario, oltre ai pareri di cui sopra, e con ~~parere~~ presa visione della Giunta Comunale, dovrà produrre anche l'autorizzazione integrativa ambientale. In tal caso il modulo di richiesta messo a disposizione dal Comune sarà adeguatamente integrato con ulteriore modello contenente l'elenco della documentazione aggiuntiva necessaria da produrre.
Da tale documentazione, descritta in seguito, dovranno risultare evidenti:
- i materiali previsti per ogni tipo di intervento di rifinitura,
- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali e le colorazioni proposte.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti autorizzativi previsti per gli edifici e le zone soggette al vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli Enti proprietari delle strade, così come disposto dagli artt. 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere acquisiti i prima del rilascio della prescritta autorizzazione.
4. Nel caso di spostamento della sede oppure nei casi di variazione del settore merceologico con modifiche alla situazione concessa, il provvedimento autorizzativo si intende automaticamente revocato: in tal caso dovrà essere riproposto all'Amministrazione Comunale quanto previsto dal presente Regolamento per un nuovo iter autorizzativo. Da tale procedura sono esclusi i casi di subentro nella medesima attività di esercizio.

TITOLO VI
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 6.0
(Richiesta della concessione)

1. Al fine dell'ottenimento della concessione per occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza in bollo su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente. L'istanza deve essere presentata in duplice esemplare all'Ufficio Tributi il quale la trasmetterà all' Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ne seguirà l'istruttoria in quanto parte tecnica . Acquisiti i necessari pareri. e ultimata l' istruttoria della pratica entro 30 giorni dalla data di presentazione dell' istanza, questa sarà ritrasmessa all' Ufficio Tributi per la redazione e il rilascio dell' atto di concessione. Per le occupazioni temporanee, l'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima di quello previsto per porre in essere l'occupazione. Nel caso l'occupazione venga posta in essere mediante l'installazione di gazebo o simili strutture infisse all'edificio, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6.1. I termini del procedimento per il rilascio della concessione

sono stabiliti in sessanta (60) giorni per occupazione permanente, dieci (10) giorni per temporanea. In caso si renda necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, il predetto termine di 60 giorni è fissato in 90 giorni. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di integrazione, non pervenga all'Ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.

La competenza al rilascio delle occupazioni temporanee con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere attribuita ad altro Ufficio/settore, nell'ottica di una semplificazione dei procedimento amministrativi.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico non è necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante (di tipo B) su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi (120) minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno mt. 500. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante (di tipo B) su aree pubbliche collocate al di sotto della Strada Regionale Gardesana Orientale.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico non è altresì necessaria per le occupazioni occasionali, quali quelle effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile originate da pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente Ufficio comunale.

4. La domanda di concessione suolo pubblico deve contenere:

a) le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso e nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da chi ne fa le veci,

b) l'ubicazione e il numero degli espositori, allegando planimetria in scala 1:100, vistata da un tecnico, della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,

c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione nonché la fascia oraria di occupaz10ne,

d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire,

e) le modalità d'uso,

~~f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata,~~

~~g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente o autocertificazione redatta con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000,~~

~~h) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione redatta con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000,~~

i)dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti,

~~l) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previstə nulla osta igienico sanitario,~~

g) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente Regolamento.

5. Le domande di cui al precedente comma 4 dovranno essere corredate, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale prevista per l'installazione degli arredi quali, gazebo o simili strutture infisse all'edificio ed insegne di esercizio, da:

- planimetrie in tre copie in scala quotata, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della viabilità esistente sull'area su cui l' occupazione di suolo pubblico viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:100 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione,
- relazione tecnica,
- estratto catastale ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato in cui verrà installata la struttura estesa ad un contesto sufficientemente ampio,
- campione del tessuto della eventuale copertura,
- fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) frontali e laterali del luogo dove l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere inserita, in 3 copie e su supporto informatico,

<u>Per mezzi pubblicitari</u>:

- fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) che rappresentino l'ambiente circostante con un raggio minimo di 50 m., in 3 copie e su supporto informatico,
- documentazione tecnica in 3 copie contenente la rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
- il bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche tecniche (materiali, dimensioni, etc.),
- la rappresentazione grafica della struttura di sostegno dei mezzi pubblicitari, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando le caratteristiche tecniche e la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico,
- la rappresentazione planimetrica, quando i mezzi pubblicitari, non sono collocati in aderenza a fabbricati, sulla quale siano specificati la proprietà dell'area (pubblica o privata), la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale, eventuali segnali stradali o pubblicitari e intersezioni esistenti nei mt.l 00 precedenti e successivi, alla posizione in cui si intende installare la pubblicità oggetto della domanda,
- estratto catastale o aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o il punto di collocazione dell' impianto,
- attestazione firmata dal costruttore o dall'installatore dell' impianto con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da assicurare la stabilità,
- atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli art. 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni,
- dichiarazione di conformità dell'impianto prevista ai sensi della Legge n. 46/1990, rilasciata dalla ditta installatrice nei casi di installazione di qualsiasi impianto luminoso.

<u>Nel caso di richiesta di variazione su installazione dei mezzi pubblicitari</u>:

Nel caso di variazione della pubblicità esposta o di sostituzione di parti del mezzo pubblicitario, aventi caratteristiche diverse da quelle descritte nell' autorizzazione e nella relativa documentazione,

è necessario formulare una richiesta di variazione in bollo di legge e integrare la precedente documentazione con elaborati sufficienti a descrivere con precisione le variazioni intervenute.

Nel caso di richiesta di spostamento di mezzi pubblicitari:
Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita domanda in bollo di legge, con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione e allegando documentazione fotografica a colori in formato minimo 10xl5.

5. Nel caso di occupazioni temporanee la domanda dovrà essere corredata, se e in quanto ritenuto necessario dal competente uffici, sulla base del tipo di occupazione, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione dell'occupazione e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6.1
(Modalità di richiesta dei Giardini d'inverno - *Dehors)*

1. Chiunque sia interessato all'installazione dei Giardini d'inverno *(Dehors),* dovrà produrre all'Ufficio Tributi, in allegato all'istanza di concessione all'occupazione del suolo pubblico un progetto che dovrà essere composto da:
a) elaborato tecnico, redatto da professionista abilitato, riportante planimetrie, grafici e particolari degli elementi da installare, idoneamente quotato anche rispetto agli edifici, ingressi, strade circostanti,
b) relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 completa di eventuali fotomontaggi di inserimento delle strutture nel contesto urbano,
e) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, di presa conoscenza del Regolamento e delle relative norme, con assunzione di responsabilità per eventuali danni verso terzi, e accettazione delle clausole previste dalla autorizzazione stessa.
2. L'Ufficio Edilizia Privata, nonché eventuali altri uffici interessati, provvederanno alla verifica del progetto presentato, secondo le normative vigenti in materia, trasmettendo l'esito dell'istruttoria all'Ufficio Tributi, il quale provvederà al rilascio del provvedimento concessorio.
3. L'installazione dei manufatti precari potrà essere iniziata solo a seguito del rilascio del suddetto provvedimento.

Art. 6.2
(Autorizzazione all'installazione di elementi di arredo su suolo privato visibile da suolo pubblico destinato a esercizio commerciale o esercizio pubblico si beni patrimoniali disponibili dell'Ente)

1. Al fine dell'ottenimento dell' autorizzazione integrativa ambientale per l'installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati dovrà prodursi istanza in bollo su modulo predisposto dall'Ente al Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica, competente del provvedimento di autorizzazione.
2. La documentazione da produrre è quella riportata nel suddetto art. 6.0, comma 4.

Art. 6.3
(Durata dell'occupazione di suolo pubblico e delle installazioni)

1. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto stesso, la concessione permanente decorre dalla data di rilascio e ha validità massima di sei anni con scadenza al 31 Dicembre del sesto anno.

2. La concessione di occupazione del suolo pubblico permanente da porre in essere con strutture non stabilmente infisse al suolo e facilmente amovibili (es. Giardini d'inverno - *Dehors*), potrà essere rilasciata per una durata massima di nove anni, purché permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
3.Per ottenere il rinnovo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, almeno quindici (15) giorni antecedenti la scadenza originaria.

Art. 6.4
(Rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico)

1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al parere dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Edilizia Privata, sentita la Giunta Comunale.
2. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, l'importo del canone.
3. Nel caso di occupazioni permanenti con strutture infisse al suolo in modo non stabile è prescritto l'obbligo di presentare, entro sessanta (60) giorni dal rilascio della concessione una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata e relativi arredi completa di una dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 nella quale si attesti che l'occupazione realizzata è conforme a quella concessa.
4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Garda o polizza fideiussoria bancaria/Assicurativa di primaria compagnia, di pari valore. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza del permesso di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazione di suolo pubblico o all'esercizio di attività mediante occupazione di suolo pubblico. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione di occupazione di suolo pubblico nei casi di accertata occupazione abusiva.
6. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
7. L'atto di concessione comunale all' occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire.
8. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della autorizzazione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo. L'Amministrazione Comunale si adopererà affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi.
9. La concessione è di regola rilasciata a titolo personale. Per le occupazioni permanenti è concessa la facoltà di subentro previa comunicazione all' Ufficio competente che, verificati gli eventuali requisiti per l'ottenimento della concessione in capo al subentrante, avrà la facoltà di negarla entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione o di accoglierla rilasciando la concessione alle stesse condizioni di quella del precedente concessionario. Se in caso di subentro

dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della autorizzazione, gli interessati, su invito dell'Ufficio competente, dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
10. Qualsiasi spesa inerente il rilascio dell'atto di concessione è a totale ed esclusivo carico del titolare del medesimo atto.
11. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere per ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 6.5
(Rinnovo/Proroghe occupazioni temporanee)

1. L'occupazione di suolo pubblico temporaneo (di durata inferiore ad un anno) può essere rinnovata/prorogata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi consecutivi nell'arco dell' anno, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 6.0.
2. In occasione di richiesta del rinnovo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del occupazione di suolo pubblico a quello precedentemente autorizzato.

Art. 6.6
(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all' Ufficio competente, il quale provvederà ad accertare, anche con la collaborazione di altri Uffici comunali, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente Regolamento per leoccupazioni abusive.

TITOLO VII
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 7.1
(Attività e obblighi del concessionario)

1. Il suolo pubblico occupato non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione. Nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell' attività autorizzata, salvo attrezzature strettamente funzionali ad un corretto svolgimento dell'attività di ristorazione (con esclusione dei bar frigorifero in genere) da verificarsi caso per caso (pass/gueridon con altezza massima di 110 cm).
2. Sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili.

3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e alla durata stabilita,
b) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa,
c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, curando altresì fiori ed aiuole ricadenti nell'area concessa, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese. E' facoltà dell'Amministrazione trattenere le eventuali addizioni senza il pagamento di indennità alcuna,
d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto che legittimal'occupazione,
e) versare alle scadenze stabilite il canone previsto, nonché tutti gli eventuali oneri derivanti dal rilascio della concessione e provvedere agli adempimenti relativi all'eventuale registrazione dell'atto di concessione, provvedendo a produrne copia al Comune.
f) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione,
g) non appendere oggetti o corpi sospesi di alcun tipo a tende o simili nel caso l'occupazione venga effettuata con talimezzi,
h) nel periodo di chiusura dell'esercizio superiore a 15 giorni consecutivi tutte le attrezzature e arredi mobili collocati sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e portate all'interno dell'esercizio o in altro idoneo sito non visibile dall'esterno. Potranno rimanere installate esclusivamente le strutture non stabilmente infisse al suolo purché non contenenti nulla all'interno.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune in danno ai responsabili.
5. Il Comune ha facoltà di far rimuovere per il tempo ritenuto necessario i tavoli sedie ed arredi in occasione di manifestazioni patrocinate od organizzate dallo stesso senza riconoscimento di alcun indennizzo.
6.Ove necessario, in occasione del mercato settimanale è fatto obbligo ai concessionari di rimuovere i tavoli, sedie ed arredi senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 7.2
(Danni arrecati)

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, il settore tecnico comunale provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al settore servizi finanziari elenco delle spese occorse al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

art. 7.3
(Manutenzione degli elementi e dell'area occupata)

I. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato 1g1enico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dell'occupazione di suolo pubblico devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il permesso di occupazione del suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti. Qualsiasi intervento sulle alberature esistenti dovrà essere formalmente richiesto e autorizzato dal competente Ufficio comunale.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e di posacenere, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, materiale e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione per l'occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del occupazione di suolo pubblico.
7. Durante il periodo di chiusura stagionale non potranno essere coperte le vetrate, gli elementi di illuminazione e altri elementi fissi di arredo degli esercizi ricettivi/commerciali o artigianali con materiali non consoni, tipo carta da giornale, sacchetti di plastica, etc.. Tutti gli enti e gli arredi esterni dovranno essere rimossi lasciando libera l'area concessionata.

TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

articolo 8
entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2017.
Nelle more dell' entrata in vigore del presente regolamento . entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso, gli interessati dovranno presentare istanza per il rilascio della nuova concessione in conformità alle presenti disposizioni.

In occasione del primo rilascio della concessione. i termini di cui all' art. 6.0 sono estesi di ulteriori 60 giorni.

TAVOLA 1) DELLE GRADAZIONE COLORI RAL E RGB PER ECRU AMMESSI

RAL 9001	BIANCO CREMA	
RAL 9010	BIANCO PURO	
RAL 1013	BIANCO PERLA	
RAL 1014	AVORIO	
RAL 1001	BEIGE	
RAL 1036	ORO PERLATO	
RAL 8025	MARRONE PALLIDO	
RAL 8028	MARRONE TERRA	
RGB 194; 178; 128	ECRU	

INDICE

TITOLO 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.0 OGGETTO 2
Art. 1.1 PRINCIPI 3
Art. 1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 3

TITOLO II
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 2.0 DEFINIZIONI 3
Art. 2.1 TIPOLOGIA E STRUTTURA 4
Art. 2.2 DESTINAZIONEI D'USO 5
Art. 2.3 INQUADRAMENTO TECNICO-GIURIDICO 5

TITOLO III
ELEMENTI DI ARREDO

Art. 3.1 GIARDINI D'INVERNO - *DEHORS* 5
Art. 3.2 CESTINI PER PICCOLI RIFIUTI URBANI 6
Art. 3.3 TAVOLI,SEDIE, TOVAGLIE 6
Art. 3.4 TENDE 7
Art. 3.5 OMBRELLONI 9
Art. 3.6 INSEGNE 9
Art. 3.7 TARGHE 10
Art. 3.8 VETRINE-ESPOSITORI 11
Art. 3.9 ESPOSITORI 12
Art. 3.10 CESTINI PER PICCOLI RIFIUTI URBANI 12
Art. 3.11 ILLUMINAZIONE 12
Art. 3.12 LUMINARIE 13
Art. 3.13 BACHECHE INFORMATIVE 13
Art. 3.14 PEDANE 14
Art. 3.15 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 14

TITOLO IV
UBICAZIONI E DIMENSIONI

Art. 4.0 UBICAZIONE 14
Art. 4.1 DIMENSIONI 15

TITOLO V
INTERVENTI AMMESSI

Art. 5.0 POSIZIONAMENTO, RINNOVO,SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE 16

TITOLO VI
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 6.0 RICHIESTA DELLA CONCESSIONE 16
Art. 6.1 MODALITA' DI RICHIESTA DEI GIARDINI D'INVERNO - *DEHORS* 19
Art. 6.2 AURORIZZAZIONE ALL'ISTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO SU SUOLO PRIVATO VISIBILE DA SUOLO PUBBLICO DESTINATO AD ESECIZIO COMMERCIALE O ESERCIZIO PUBBLICO SU BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DELL'ENTE 19
Art. 6.3 DURATA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE ISTALLAZIONI 19
Art. 6.4 RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 20
Art. 6.5 RINNOVO, PROROGHE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 21
Art. 6.6 OCCUPAZIONI D'URGENZA 21

TITOLO VII
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 7.1 ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 21
Art. 7.2 DANNI ARRECATI 22
Art. 7.3 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA..... 23

TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 8.1 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE 23

TAVOLA 1) DELLE GRADAZIONI COLORI RAL E RGB PER ECRU AMMESSI 24

All. A)
del Regolamento

COMUNE DI GARDA
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI GARDA
25 AGO. 2017
N.D.

VARIANTE
alla Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie del centro storico del comune di Garda (VR)

LEGENDA
PLATEATICI

- Larghezza 2,00 mt.
- Larghezza 1,50 mt.
- Larghezza 1,20 mt.
- Larghezza 0,80 mt.
- Larghezza 0,60 mt.
- Larghezza 0,50 mt.
- Larghezza 0,30 mt.
- Area (soggetta a Dehor)
- Area (regolarizzazione mobilieri)
- Progetto unitario di Dehor
- Via di accesso al Lungolago

1940 - 17 mq
ALLEGATI

ALLEGATO ALLA LETTERA
P. 17 / 6 del 23/8/17

STATO DI MODIFICA

COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA

VARIANTE

"REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

Con provvedimento Consiglio Comunale n. 52 del 24.11.2016 è stato approvato il Regolamento ed i criteri tecnici per l'istallazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed are pubbliche.
In fase di delimitazione e suddivisione degli spazi pubblici, da concedere ~~in~~ agli esercizi commerciali che ne hanno avanzato richiesta, si sono riscontrate alcune anomalie nelle delimitazioni delle aree platealcabili, dovute all'errato posizionamento delle alberature esistenti; si è pertanto prevista una nuova tavola con precise indicazioni delle aree platealcabili concesse ad ogni singolo esercizio richiedente l'uso degli spazi pubblici.
Il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha delle corrispondenze con il "Regolamento e criteri tecnici per l'istallazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", si è pertanto proceduto all'aggiornamento e correzione di alcuni articoli , tale modifica sia della planimetria che del Regolamento sono stati approvati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di Verona con comunicazione prot. 19496 del 17.08.2017.

Gli aggiornamento e le correzioni riguardano i seguenti articoli:

Art. 3.5
(Ombrelloni)

2.Per gli ombrelloni di dimensioni superiori a mt. 3,00 x mt. 4,00 infissi nella pavimentazione occorre apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con presa visione ~~sentita~~ della Giunta Comunale, ~~previo ottenimento di autorizzazione paesaggistica ambientale rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.~~
3.E' vietato posizionare gli ombrelloni al di fuori dell'area data in concessione. E' consentito di debordare, con lo sporto degli ombrelloni, massimo 40 centimetri, rispetto all'area concessa.
6.Gli ombrelloni non devono avere alcun tamponamento laterale o fianco che possa occludere la vista ed ostacolare il transito pedonale e debbono avere una altezza minima, da terra, di mt. 2.20.

Si è modificato il punto 2. dell'art. 3.5, eliminando la frase ..... previo..... e Vicenza, il posizionamento e la tipologia degli ombrelloni non necessita di Autorizzazione da rilasciarsi dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici.
Al punto 3. si è ritenuto opportuno aggiungere la delimitazione dello sporto massimo degli ombrelloni riguardo all'area concessa.
Si è aggiunto il punto 6. a maggior precisazione dell'ingombro che gli ombrelloni possono esercitare e non ostacolare il pubblico transito nonchè la percezione visiva del paesaggio:

Art. 3.09
(Espositori)

1.E' concesso posizionare sul suolo pubblico espositori e manichini aventi altezza massima di mt- 2.00. Il numero massimo consentito di espositori varia a seconda della superficie commerciale: massimo 2 per esercizi di superficie sino a 20 mq., massimo 3 per esercizi di superficie sino a 30 mq. , massimo 4 per esercizi di superficie sino a mq. 40 e oltre

comunque rimossi alla chiusura serale dell'esercizio commerciale.

3.E' vietata l'esposizione di articoli commerciali mediante affissione al muro anche con catene, griglie, reti o similari presso gli esercizi stessi e cartellonistica raffigurante "cono di gelato".

Si è modificato il punto 1. aggiungendo l'obbligo di rimozione degli espositori a chiusura dell'esercizio commerciale.

Al punto 3. si è aggiunta precisazione rispetto alla cartellonistica ed in particolare ai cartelloni raffiguranti "cono di gelato".

Art. 5.0
(Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria)

1.Tutti gli interventi relativi al posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano insistenti su suolo pubblico, spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, aree private sulle quali risulti insistere una servitù di pubblico passaggio, sono subordinati all'ottenimento di idonea concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa istruttoria a cura dell' Ufficio Edilizia Privata che acquisirà anche il parere dell'Ufficio Polizia Locale , su richiesta dell'interessato da compilarsi su apposito modello messo a disposizione dall' Ente. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle norme previste nel presente Regolamento.

2.Nel caso in cui i suddetti interventi riguardino il posizionamento di Giardini d'inverno *(Dehors),* tende parasole, o simili strutture infisse all'edificio, Concessionario, oltre ai pareri di cui sopra, e con ~~parere~~ presa visione della Giunta Comunale, dovrà produrre anche l'autorizzazione integrativa ambientale. In tal caso il modulo di richiesta messo a disposizione dal Comune sarà adeguatamente integrato con ulteriore modello contenente l'elenco della documentazione aggiuntiva necessaria da produrre.

Al punto 1. si è uniformata la procedura con quanto previsto anche dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" aggiungendo la frase previa istruttoria a cura dell' Ufficio Edilizia Privata che acquisirà anche il parere dell'Ufficio Polizia Locale.
al punto 2. si è introdotta la dizione dovrà produrre e si è eliminata la parola parere e sostituita con la parola presa visione

Art. 6.0
(Richiesta della concessione)

Al fine dell'ottenimento della concessione per occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza in bollo su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente. L'istanza deve essere presentata in duplice esemplare all Ufficio Tributi il quale la trasmetterà all' Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ne seguirà l'istruttoria in quanto parte tecnica . Acquisiti i necessari pareri. e ultimata l' istruttoria della pratica entro 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza, questa sarà ritrasmessa all Ufficio Tributi per la redazione e il rilascio dell' atto di concessione. Per le occupazioni temporanee, l'istanza deve essere presentata.....

~~f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità~~

~~immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata,~~
~~g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente o autocertificazione redatta con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000,~~
~~h) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione redatta con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000,~~
) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti,
~~l) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico-sanitario,~~
g) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente Regolamento.

L'articolo 6. è stato uniformato all'articolo 6 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
(arch. Giorgio Zumiani)

Verona, 17 AGO. 2017

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

COMUNE DI GARDA
LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE, 15
37016 GARDA (Verona)

Prot. N. 19496 *Allegati*
Class. 34.19.07
Fascicolo Garda *Sottofascicolo* Amministrazione Comunale

Risposta al foglio del 25/07/2017 *N.* 9746
Prot. Sabap del 27/07/2017 *N.* 17783

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

OGGETTO: GARDA(Verona) - Variante al "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" - Tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i. - Parte II Beni Culturali - Artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. - Parere

COMUNE DI GARDA
25 AGO. 2017
PROT. N° 11019 CAT. VI

ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
C/O SEGRETARIATO REGIONALE
MiBACT DEL VENETO
sr-ven.corepacu@.beniculturali.it

Con riferimento alla richiesta presentata da codesta Amministrazione in data 26/07/2017 ed acquisita al nostro protocollo n. 17783 del 27/07/2017 con la quale vengono sottoposti al parere di questa Soprintendenza alcuni aggiornamenti e correzioni al " Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del centro storico di Garda;
Visti gli artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
Vista la direttiva 10/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
Vista la legge n. 106 del 29/07/2014 recante disposizioni vigenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Considerato che le aree del centro storico del Comune di Garda, interessate dalle occupazioni ad uso plateatico, sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 comma 4, lettera g), fintantoché non sia effettuata la verifica del loro interesse culturale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Decreto legislativo;
Visti i precedenti agli atti ed in particolare i pareri espressi da questa Soprintendenza il 15/12/2015 con nota prot. n. 26966, il 18/07/2016 con nota prot. n. 16859, e il 27/09/2016 con nota prot. n. 22829;
Considerata la modesta entità delle modifiche apportate al regolamento precedentemente elaborato da codesta Amministrazione;
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in merito alla versione definitiva del suddetto regolamento, ribadendo, nel contempo, le condizioni già espresse con i pareri sopra citati.

Il SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il responsabile dell'istruttoria
a.t. arch. Andrea Schettino

rl 11/08/17 - 20170727-0017783-Garda-Amministrazione Comunale

P.tta San Fermo, 3/a - 37121 Verona - C.F.:80022500237 - Codice IPA.: CER15H
tel. 0458050111 - fax.: 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel.: 045-8050198
E-mail.: sabap-vr@beniculturali.it - PEC.: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web http://sbap-vr.beniculturali.it

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

Verona, 27 SET. 2016

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

COMUNE DI GARDA
LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE, 15
37016 GARDA (Verona)

Prot. N. 22829 *Allegati*

Risposta al foglio del 14-09-2016 *N.* 11930

Class. 34.19.07

Prot. Sabap del 15-09-2016 *N.* 0021813

Fascicolo Garda *Sottofascicolo* Amministrazione Comunale

Pos. Mon. / *Pos. Vincolo*

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

OGGETTO: GARDA(Verona) - Versione definitiva del "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" - Tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i. ~~Parte II Beni Culturali - Artt. 52 e~~ 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. - Parere

COMUNE DI GARDA
04 OTT. 2016
PROT. N° 13253 CAT. VI

ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT DEL VENETO
sr-ven.corepacu@.beniculturali.it

Con riferimento alla richiesta presentata da codesta Amministrazione in data 14/09/2016 ed acquisita al nostro protocollo n. 21813 del 15/09/2016 con la quale viene sottoposta al parere di questa Soprintendenza la versione definitiva del " Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del centro storico di Garda;
Visti gli artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
Vista la direttiva 10/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
Vista la legge n. 106 del 29/07/2014 recante disposizioni vigenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Considerato che le aree del centro storico del Comune di Garda, interessate dalle occupazioni ad uso plateatico, sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 comma 4, lettera g), fintantoché non sia effettuata la verifica del loro interesse culturale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Decreto legislativo;
Visti i precedenti agli atti ed in particolare i pareri espressi da questa Soprintendenza il 15/12/2015 con nota prot. n. 26966 e il 18/07/2016 con nota prot. n. 16859;
Considerata la modesta entità delle modifiche apportate al regolamento precedentemente elaborato da codesta Amministrazione;
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in merito alla versione definitiva del suddetto regolamento, ribadendo, nel contempo, le condizioni già espresse con i pareri sopra citati.

Il SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il responsabile dell'istruttoria
a.t. arch. Andrea Schettino

rl 23/09/16 - 20160915-0021813-Garda-Amministrazione Comunale

P.tta San Fermo, 3/a - 37121 Verona - C.F.:80022500237 - Codice IPA.: CER15H
tel. 0458050111 - fax.: 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel.: 045-8050198
E-mail.: sabap-vr@beniculturali.it - PEC.: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web htpp://sbap-vr.beniculturali.it

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

COMUNE DI GARDA

18 LUG. 2016

PROT. N° 9429 | CAT. VI

Verona, 18 LUG. 2016

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Al Comune di Garda
Lungolago Regina Adelaide, 15
37016 Garda (VR)

comune.garda@pec.it

Prot. N. 16859 Allegati

Class. 34.19.07

Fascicolo Garda Sottofascicolo Comunicazioni

Pos. Mon. Pos. Vincolo

Risposta al foglio del 21/06/16 N. 8293

Prot. Sabap del 23/06/16 N. 14749

OGGETTO: Garda (VR) – Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Precisazioni in merito alla nota della Soprintendenza prot. n. 26966 del 15/12/2015.

Con riferimento alla richiesta di codesta Amministrazione pervenuta il 22/06/2016 e acquisita al protocollo in data 23/06/2016 n. 14749;
Visti i precedenti agli atti ed in particolare la nota prot. n. 26966 del 15/12/2015 rilasciata da quest'Ufficio in merito al regolamento di cui all'oggetto, si precisa che la rimozione degli allestimenti a servizio dei plateatici dovrà essere effettuata durante la chiusura stagionale dei rispettivi esercizi commerciali, ovvero nei periodi di prolungata inattività degli stessi.
Durante l'orario di chiusura giornaliera, tali arredi dovranno comunque essere opportunamente radunati e sistemati all'interno delle aree concesse a plateatico, in modo da garantire una migliore fruizione dei luoghi.

Il SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il Responsabile dell'Istruttoria
a.t. arch. Andrea Schettino

rl 11 lug 2016 20162306-0014749-Garda-Comunicazioni

Pzza San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F.: 80022500237 - Codice IPA: CER15H
tel. 0458050111- fax 045597504 – Ufficio Esportazione tel. 045-8050198
E-mail: sbeap-vr@beniculturali.it PEC: mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web http://sbap-vr.beniculturali.it

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

COMUNE DI GARDA
15 DIC. 2015
PROT. N° 17221 CAT. VI

Verona, 15 DIC. 2015

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Al COMUNE DI GARDA
LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE 12
37016 GARDA (Verona)

comune.garda@pec.it

Prot. N. 26966 *Allegati*
Class. 34.25.01
Fascicolo Garda *Sottofascicolo* Amministrazione Comunale
Pos. Mon. *Pos. Vincolo*

Risposta al foglio del *N.*
Prot. Sbeap del 01-04-2015 *N.* 0007043

lettera inviata solo tramite pec
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della l. 9 agosto 2013, n. 98.

OGGETTO: GARDA (Verona) – "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" – Tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i. - Parte II Beni Culturali - Artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. - Parere

ALLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE
C/O SEGRETARIATO REGIONALE
MiBACT DEL VENETO
mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento alla richiesta presentata da codesta Amministrazione in data 01-04-2015 ed acquisita al nostro protocollo n. 0007043 del 01-04-2015 con la quale viene sottoposta al parere di questa Soprintendenza la versione definitiva del " Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del centro storico di Garda;
Visti gli artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
Vista la direttiva 10/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
Vista la legge n. 106 del 29/07/2014 recante disposizioni vigenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Considerato che le aree del centro storico del Comune di Garda, interessate dalle occupazioni ad uso plateatico, sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 comma 4, lettera g), fintantoché non sia effettuata la verifica del loro interesse culturale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Decreto legislativo;
Visti i precedenti intercorsi con l'Amministrazione comunale di Garda in merito alla redazione di un regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e preso atto delle modifiche apportate con la proposta in esame alla precedente bozza del medesimo regolamento;
Effettuato sopralluogo;
Considerata la necessità di disciplinare e razionalizzare l'uso delle aree pubbliche al fine di conciliare la loro necessaria fruizione con le esigenze di conservazione e di protezione, oltre che di salvaguardia del loro aspetto e decoro;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in merito al proposto regolamento, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle condizioni sottoelencate:

- *L'Amministrazione di Garda dovrà riesaminare, alla luce del regolamento di cui trattasi, le autorizzazioni già rese in merito alle occupazioni di suolo pubblico ed alle installazione di arredi a servizio dei plateatici presenti sul territorio comunale, affinché l'utilizzo delle aree e degli spazi del centro storico cittadino venga adeguato, per ciò che attiene all'ubicazione, alle dimensioni e alla tipologia degli elementi di arredo, alle prescrizioni contenute nel medesimo regolamento.*
- *In ordine agli interventi di adeguamento e di riqualificazione dei giardini d'inverno (dehors) previsti al punto 3 dell'art. 3.1 del regolamento, si sottolinea che ogni proposta in tal senso dovrà essere sottoposta al preventivo parere di questa Soprintendenza.*
- *Nel ribadire il carattere di temporaneità ed amovibilità che dovrà contraddistinguere tutti gli allestimenti previsti a servizio dei plateatici, si precisa che gli stessi andranno, di norma, rimossi ed alloggiati all'interno delle rispettive attività commerciali nell'orario e nei periodi di chiusura degli esercizi in modo da liberare l'area antistante da ogni struttura e garantire la normale fruizione dei luoghi nei restanti periodi di tempo.*

Si auspica che al termine del percorso intrapreso si arrivi alla determinazione di situazioni concessorie definite e ben armonizzate, sulla cui osservanza si richiama sin d'ora codesta Amministrazione alla quale spetta il compito di una costante e attenta sorveglianza dell'effettivo rispetto delle regole concordate in modo da poter contestare tempestivamente ogni eventuale abuso ed irregolarità.
Si precisa, infine, che l'approvazione del regolamento di cui trattasi non esclude l'obbligo, da parte di codesta Amministrazione, di acquisire, per ogni singola richiesta di concessione in uso di aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 106, comma 2bis del D.Lgs. 42/04 e s. m. e i.
Tali richieste dovranno essere idoneamente documentate e pervenire all'Ufficio scrivente unitamente ad una preventiva istruttoria, da parte dei competenti uffici comunali, in ordine alla conformità delle proposte d'intervento rispetto a quanto contemplato nel regolamento in questione.

Il SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il responsabile dell'istruttoria
a. t. arch. Andrea Schettino
GPF

3 dic 2015 - 20150401-0007043-Garda-Amministrazione Comunale-appr

P.tta San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F.: 80022500237 - Codice IPA: CER15H
tel. 0458050111- fax 045597504
E-mail.: sbeap-vr@beniculturali.it PEC: mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web http://sbap-vr.beniculturali.it

Ufficio Esportazione:
Corte Dogana 2/4 - 37121 VERONA
tel. 0458678311 - fax 0458678333

ALLEGATO C)

COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 02 OTTOBRE 2017

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: "ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"".

INTERVENTI

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Il punto n. 3 all'Ordine del Giorno riguarda la variante al Regolamento relativo ai criteri tecnici per l'arredo urbano e per l'occupazione del suolo pubblico del nostro Comune che noi abbiamo approvato alcuni mesi fa, un Regolamento che, secondo noi, ha portato dei notevoli miglioramenti, dal punto di vista dell'impatto visivo e della fruibilità da parte dei gardesani e dei turisti, nel nostro Centro Storico. Ha consentito anche di riordinare quella che era nella sua complessità l'occupazione stessa, anche attraverso la normazione non solo delle dimensioni, delle superfici platealcabili, ma con tutta una serie di circostanze che erano state ampiamente dibattute. Questo Regolamento, come tutti i Regolamenti importanti, non poteva rappresentare l'optimum e non avevamo la presunzione di pensare che fosse perfetto.
Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo mano a questo Regolamento, apportando alcune piccole correzioni, rispettando comunque ciò che la normativa prevede, e oggi lo ripresentiamo all'attenzione dei Consiglieri in questo Consiglio. Mi riferisco all'utilizzo di alcuni elementi di arredo, per esempio gli ombrelloni. Nella stesura precedente, all'art. 3.5, al comma 3 che prevede: "E' vietato posizionare gli ombrelloni al di fuori dell'area data in concessione.", c'era scritto: "E' consentito di debordare con gli ombrelloni rispetto all'area concessa di massimo 40 centimetri.", mentre ora abbiamo precisato: "E' consentito di debordare, con lo sporto degli ombrelloni, massimo 40 centimetri, rispetto all'area concessa". Questo perché in alcune fasce orarie, durante l'esposizione al sole delle persone, se l'ombrellone non deborda di 20-30-40 cm dal plateatico è impossibile dare copertura e fornire l'ombra a tutti coloro che siedono sui plateatici dati in concessione. Fra le altre modifiche, vorrei far notare che abbiamo introdotto: "Gli ombrelloni non devono avere alcun tamponamento laterale", questo è un aspetto importante, perché cosa succede? Che, per ovviare al problema del non debordare dall'area data in concessione, tanti esercenti attaccavano dei teli sugli ombrelloni rendendo poco gradevole alla vista l'utilizzo di questi elementi di arredo. Diciamo: "Sì, potete debordare di 40 cm, ma vi vietiamo di mettere questi lenzuoli", tra virgolette, che poi sono brutti dal punto di vista estetico e che non servono a un granché. Altri aspetti che sono stati tenuti in considerazione sono le targhe, i listini prezzi, dove di fatto abbiamo normato le dimensioni, il listino prezzi in legno o in ferro o altro materiale, illuminato con luce indiretta, insomma tutta una serie di questioni tecniche che noi vorremo portare a termine definitivamente con l'approvazione di questo Regolamento. Altre modifiche riguardano, ad esempio, gli espositori che vanno rimossi alla chiusura serale dell'esercizio e la cartellonistica raffigurante il cono gelato che è stata vietata perché altrimenti ci sono delle situazioni in Centro Storico che sono sgradevoli. Ecco, questi aspetti poi, di fatto, sono stati ampiamente dibattuti e valutati anche a seguito di quella che è stata l'esperienza dell'applicazione di questo Regolamento come primo anno. Per quanto riguarda la richiesta della concessione, vi ricordo questo aspetto: "Al fine dell'ottenimento della concessione per occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza in bollo su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente. L'istanza deve essere presentata in duplice esemplare all'Ufficio Tributi, il quale la trasmetterà all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ne

seguirà l'istruttoria in quanto parte tecnica. Acquisiti i necessari pareri, e ultimata l'istruttoria della pratica entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, questa sarà ritrasmessa all'Ufficio Tributi per la redazione e il rilascio dell'atto di concessione". Quindi, alcuni aspetti che poi, di fatto, non erano stati presi in debita considerazione. Poi, sì, alcune parti del Regolamento sono state eliminate, come il nulla-osta della proprietà dell'edificio e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata. Quindi, questo è in sostanza. Noi vorremmo essere certi che con l'anno prossimo l'applicazione di questo Regolamento possa dare i propri benefici. Io credo che, senza provocare danni esagerati al gettito che derivava dalla riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico, anche attraverso l'accordo trovato tra gli esercenti, cercando di vigilare in maniera più presente rispetto a quello che era successo negli anni precedenti, credo che, tutto sommato, questo Regolamento stia dando i propri frutti. Oggi non facciamo altro, dal nostro punto di vista, che perfezionare ciò che avevamo approvato.
Prego, se ci sono interventi.

RAGNOLINI LORENZA - Consigliere di Minoranza "Garda Futura": Parto dagli ombrelloni, visto che ne hai trattato ampiamente, proprio perché leggendo il Regolamento - ovviamente datoci durante il week-end, quindi passando questo week-end a leggere il Regolamento o la Variante al Regolamento - quello che mi balza all'occhio nell'articolo che tratta gli ombrelloni non è tanto il lenzuolo che viene appeso, prendo l'ipotesi del negozio di mia sorella per esempio, che alle due del pomeriggio ha il sole che le va in vetrina e deve appendere qualcosa, comunque, per proteggere la vetrina perché altrimenti tutto quello che c'è in vetrina si squaglia o comunque va buttato, per cui non so quanto... Certo, bisognerebbe distinguere tra quello che è il negozio, la tenda che non la puoi modificare o debordare, perché è fissa, attaccata al muro, con l'ombrellone dei tavoli della ristorazione, ma nell'articolo degli ombrelloni io leggo che avrebbero dovuto essere non superiori a 4 metri, proprio perché altrimenti avrebbero coperto gli edifici storici tutelati dai Beni Monumentali e ora, invece, tale disposizione può essere derogata. Diceva il Sindaco in Consiglio Comunale, nel novembre dello scorso anno, che nelle zone di maggior pregio abbiamo posto dei limiti alle dimensioni degli ombrelloni per non occultare la vista dei palazzi monumentali. Quindi, al di là di debordare o non debordare, il problema era anche un problema sostanziale di fare emergere questi edifici storici, di pregio, da questa ondata di materiale tra tavoli, sedie, ombrelloni, targhe che li coprono e che vanno a coprire tutto il paese. E' questa una variante migliorativa? Mi chiedo io. Non lo so. Se la Soprintendenza non è in grado di sopraintendere alle bellezze monumentali e paesaggistiche del nostro paese, che sia il Sindaco a tutelarle. Alla fine è del nostro paese che stiamo parlando, non di quello del Soprintendente, vero? Allora, in generale, riparto dall'inizio, mi aspettavo che una variante fosse migliorativa, che avessero preso l'occasione per dire: va bene, abbiamo messo in piedi questo Regolamento... Ricordiamoci da dove partivamo, vero? Partivamo da una situazione di degrado che sicuramente hanno creato comunque loro perché erano sempre loro al governo dell'Amministrazione. Invece, ci troviamo delle minime modifiche che sembrano più di carattere... che ci sia più una ponderazione politica che non una vera ponderazione tra gli interessi di quelle che sono le esigenze degli esercenti, quindi dei commercianti, con quella dei cittadini di usufruire degli spazi pubblici, spazi pubblici che sono nostri. Ricordiamoci le otto panchine che ci hanno tolto dal lungolago, perché? Per favorire gli interessi dei commercianti che avevano bisogno assolutamente di posizionare il loro tavolino più a ridosso possibile del lago. Ora mi chiedo, visto anche il numero esiguo di riduzione di questi tavoli che è stato fatto con questo Regolamento, parliamo della Losa che ne ha una marea, per esempio, cioè dobbiamo aspettare che crolli il lungolago perché questi arretrino, oppure li continuiamo a far andare avanti e facciamo andare indietro i cittadini? Perché è qui che deve entrare in gioco l'Amministrazione, il ruolo politico. Deve ponderare questi esercizi. Cioè, io capisco che si deve far lavorare tutti, ma a un certo punto bisogna anche pensare che questa Garda non è solo dei commercianti e di quelli che hanno gli immobili sul lungolago, Garda è dei cittadini e tutti la devono usufruire e Garda non è solo il lungolago, Garda è tutto il paese, perché qua alla fine vocifera che questi Assessori assessorano il lungolago, non assessorano il paese. Perché, poi, al di là del lungolago, entriamo nel Centro Storico del paese,

c'è stato forse un decoro? C'è proprio una situazione di decoro? Si può dire che ci sia una situazione di decoro nel Centro Storico del paese? Se togliamo la parte degli immobili fronte lago e andiamo nel vicolo successivo, prendiamo Vicolo del Pio, avete provato ad andarci? Allora, arrivano i proprietari degli immobili in Vicolo del Pio che dicono che non si può vivere in Vicolo del Pio, non si può vivere perché, sempre queste Amministrazioni di Bendinelli, le tre Amministrazioni che ci sono state, hanno concesso la licenza a questi bar di fare anche cucina. Capito? Quindi, fanno ristorazione. Sono buchi di bar, parliamo di Palazzo dei Capitani, buchi di bar che si sono adeguati a fare cucina con un numero di coperti che non sono in grado di sostenere. Poi vogliamo parlare di qualità dei servizi di un turismo di élite, di migliorare i servizi? Ma se non obblighiamo gli esercenti ad essere in condizione di fornire un servizio decente, dove vogliamo andare? Non potremmo che andare verso il turismo di massa, un turismo che è insostenibile, perché non abbiamo comunque la capacità di sostenerlo. Avete visto la Strada Regionale Gardesana quest'estate? Non si poteva, non si può transitare sulla Gardesana. La stessa cosa il collettore. Quindi, dove vogliamo andare? E' questo che l'Amministrazione si deve chiedere, dove vuole andare in futuro? Non adesso, non nella prossima elezione, quindi non si parla di voti politici, cosa vogliamo fare di questo Centro Storico? Parliamo di Palazzo dei Capitani, allora, il bar "Ai Capitani", mi dicono i vicini bar che hanno la cucina adesso neanche nell'immobile, ma in un altro, diverso, immobile, che io non capisco come si sia potuto accettare una cosa simile anche dal punto di vista sanitario, cioè un piatto che esce da un immobile, attraversa un altro immobile e finisce sul lungolago, ma quanti metri fa questo piatto?
E a parte quello, poi, tenendo presente, appunto, che con una cucina piccola, cosa vuoi mai cucinare? Che non ti muovi voglio dire, più che riscaldare delle robe surgelate, quindi... e anche lì forniamo un prodotto scadente. Poi, i fumi di questa cucina, se tu hai un bar di 40-50 metri ti vuoi anche ricavare la cucina? Scusa un attimo, ma prima di darti la licenza io vorrei sapere dove vai a smaltire questi fumi, perché se me li smaltisci nella finestrella di Vicolo del Pio ad altezza uomo, non mi va tanto bene. Non mi va bene che lì ci friggi! Capito? Non mi va bene! Ma non mi va neanche bene che mi dici che mi metti una caminella che smaltirà i fumi e che li porterà sul tetto, perché a un palazzo come Palazzo dei Capitani la caminella non gliela puoi mettere. Poi, tra l'altro, mi fanno notare che Palazzo dei Capitani è più basso degli immobili che ci sono, quindi la caminella dovrebbe essere un cunicolo che si sporge dal tetto di Palazzo dei Capitani di ben 4-5 metri in più, capito? Perché, altrimenti, se lasciamo i fumi che escono dalla finestra, oltre questi, lo stesso vicolo - un vicolo di 2 metri e mezzo, 2 metri e 60 - fa da cunicolo, quindi, voglio dire, porterà i fumi nelle case dei proprietari, delle persone che vivono nelle case vicine. Perché il Centro Storico va riqualificato, ma non va riqualificato per quelli che hanno le sedie sul lungolago, va riqualificato anche per chi nel Centro Storico ci vuole vivere e lo vuole abitare. Quindi, non può diventare un magazzino al servizio degli immobili sul lungolago il Centro Storico, non può essere. Non può essere! Uno deve avere diritto di viverci, di tenere le finestre aperte, di poter mangiare e stare in terrazzo, di convivere con queste attività, per i fumi, ma anche per i rumori, perché aumentare in modo abnorme il numero delle licenze di ristorazione vuol dire anche aumentare frigoriferi, quindi motori per i frigoriferi, condizionatori, antenne, antennine, camini, tutta una serie di cose che, ovviamente, se lo concedi a uno, lo devi concedere a tutti e questo Garda non è in grado di sostenerlo. Va disciplinato! Ci vuole il coraggio di dire: "Tu puoi fare solo il bar e non puoi fare la cucina!". Questo l'Amministrazione deve fare, assolutamente!

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Rispondo - colgo l'occasione per risponderti - perché ci tengo a specificare che il Regolamento di occupazione del suolo pubblico non ha nulla a che fare con ciò di cui hai parlato. Giusto per essere chiari.

RAGNOLINI LORENZA - Consigliere di Minoranza "Garda Futura": Degrado, questo è il collegamento. La riqualificazione del Centro Storico, scusami...

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Scusami Lorenza, impara l'educazione una volta per tutte, smettila di interrompere mentre parlo, perché io ti ho ascoltato e non ti ho interrotta.

...(Intervento fuori microfono del Consigliere Ragnolini)... No, non ti scuso. Quello che tu hai detto non ha nulla a che fare con il Regolamento di cui stiamo discutendo stasera.
Questo, semplicemente, perché una persona che ti ha contattato e che ha contattato tutto l'universo amministrativo di Garda, destra, sinistra, sopra, sotto e dove vuoi, hai capito?, ha per anni dato in gestione un locale che non aveva nulla a norma. Poi, dopo vent'anni, questa persona si è decisa e, dopo che il suo locale è stato messo a norma, ha iniziato a rendersi conto che gli edifici a fianco, in Centro Storico, probabilmente inquinavano. Allora, voglio ribadire alcuni aspetti: se c'è uno che è contrario totalmente all'esercizio da parte dei bar dell'attività di ristorazione è il sottoscritto, ma se i bar svolgono anche una sorta di attività di ristorazione è dovuto esclusivamente alla liberalizzazione introdotta dalla legge sul commercio approvata a livello nazionale alcuni anni fa! Cosa di cui abbiamo preso atto e che abbiamo contrastato da sempre. Io mi ricordo ancora, con Stefano Dorella, che allora era presidente o comunque nel direttivo dell'Associazione Ristoratori di Garda, che quando erano state liberalizzate queste licenze i bar a fianco, senza dover assumere il cuoco, il sottocuoco e il lavapiatti, davano le pastasciutte, le pizze e quant'altro, senza avere comunque alle spalle che cosa? La necessità di dover assumere le persone che un ristorante vero e proprio deve fare. Ma, ripeto e ribadisco, noi siamo assolutamente contrari a questo aspetto, ma nulla può il Comune di Garda fare, se non andare a contrastare sul piano mediatico queste cose, perché siamo contrari aggiungo. A proposito della protesta che ci è stata rivolta e di cui tu ti sei fatta portavoce prima, senza giustamente fare nomi e cognomi, appena ci è stata protocollata questa, tra virgolette, situazione, abbiamo contattato immediatamente l'ARPAV, perché l'ARPAV è l'organismo, è l'Ente deputato a dirimere le questioni e a darci delle soluzioni in merito. Perché nessuno vuole mettere una caminella che vada a deturpare un palazzo vincolato dai Beni Monumentali, nessuno vuole far sì che la caminella, che teoricamente potrebbe uscire dal tetto di un determinato immobile, vada a sparare il fumo nella finestra dell'immobile a fianco perché è più alto. Abbiamo semplicemente chiesto all'ARPAV che cosa dobbiamo fare e che tipologia di interventi sono necessari, che riguardano queste attività e sono quattro attività in Centro Storico. Quindi, ci siamo mossi e ne abbiamo preso atto. Abbiamo sposato con favore questa situazione, ma questo non ha nulla a che fare con il Regolamento che andiamo ad approvare oggi, perché il Regolamento che andiamo ad approvare oggi riguarda delle piccole correzioni ad un Regolamento che è stato ampiamente discusso e dibattuto alcuni mesi fa e di cui, nonostante non ci sia il compiacimento unanime da parte degli esercenti di Garda, io ne vado fiero, perché abbiamo fatto un buon Regolamento, che è migliorativo per il commercio di Garda. Poi, sappiamo benissimo che non è solo l'occupazione del suolo pubblico o le migliorie che apportiamo all'arredo urbano che consentono al nostro Comune, al nostro territorio, di innalzare la qualità dei servizi offerti e del turismo che noi auspichiamo venga a Garda. E lo sappiamo perché è una catena, è un cane che si morde la coda, perché ci sono alcuni aspetti che entrano in gioco. Sicuramente l'Amministrazione deve fare la propria parte, ma altrettanto devono fare gli Operatori del settore, perché io non posso pensare di vendere borse di Prada e Louis Vuitton in negozi dove viene gente a Garda che ha una capacità di spesa per la pensione completa di 40,00 euro al giorno! Perché altrimenti le borse di Prada e di Louis Vuitton non le vendi. E' chiaro? Allora, noi stiamo cercando di lavorare per migliorare quello che è nelle nostre corde, nelle nostre possibilità. Questo Regolamento, dal mio punto di vista, ha dato i suoi benefici. L'anno prossimo, a seguito anche dell'approvazione di questa Variante al Regolamento, saremo ancora più rigidi e chi sgarra alla fine si vedrà anche revocata, probabilmente, la possibilità di beneficiare dell'occupazione del suolo pubblico. Punto, fine.

RAGNOLINI LORENZA - Consigliere di Minoranza "Garda Futura": Scusa, ma torno sulla questione delle cucine. L'Amministrazione, mi dispiace che soffi, ma l'Amministrazione, come minimo, dovrebbe impegnarsi a verificare che prima abbiano i requisiti a norma per aprire una cucina e poi la aprono. No, prima gli si dà la cucina e poi si verifica dove buttano i fumi.
Su questo può intervenire e questo migliorerebbe di gran tanto il servizio e anche la qualità della vita di alcuni. Solo questo, e già questo sarebbe già tanto, vero?!

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Mi permetto di ricordarti, anche se non serve perché tu sai tutto, che noi, prima di dare l'autorizzazione all'apertura di una nuova cucina, abbiamo ottenuto, perché richiesto dal proponente, il parere dell'ULSS, che è l'Ente deputato ad esprimere un giudizio in merito al fatto che i proponenti, cioè i privati, abbiano o meno i requisiti per svolgere quel tipo di attività in un determinato locale. Questo da che cosa è determinato? Dalle dimensioni, dall'ampiezza, dal rapporto di aeroilluminazione e quant'altro. Non è che noi diamo un parere definitivo, cioè l'Ufficio Commercio lo dà, ma prima di arrivare al parere definitivo, se vengono fatti dei lavori sulle facciate esterne, chiediamo il parere della Soprintendenza. Poi, prima di rilasciare il parere definitivo, noi chiediamo, generalmente, il parere delle autorità competenti. Chi deve dire che quel luogo è salubre o meno, che ha le caratteristiche o meno, non è il Comune di Garda, è l'ULSS, che è ubicato a Valeggio, Ente di emanazione regionale. Punto, fine. Quando a noi arriva un parere favorevole da parte dell'autorità competente non stiamo lì a contrastarlo, perché l'autorità competente applica una legge. Ne prendiamo atto. Sono due cose diverse. Non siamo in grado di legiferare come Comune.

RAGNOLINI LORENZA - Consigliere di Minoranza "Garda Futura": Scusa, insisto, ma quando tu parli di Soprintendenza, di autorità competenti, la maggior parte delle volte funziona viceversa, è proprio la Soprintendenza o le autorità che prendono atto del parere del Comune, perché la prima verifica la fa il Comune, non la fa la Soprintendenza, non la fa quello dei Beni Culturali. Adesso non lo so dell'ULSS, magari mi informerò, perché io so tutto… dico solo le cose che so. Perché ho studiato anche.

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA - Consigliere di Minoranza "NUOVA GARDA": Riguardo al Regolamento, volevo dire alcune cose. Intanto, rivogliamo le panchine, per prima cosa, perché è una roba assurda, cioè questo a detta di tutti, ma tutti. Quindi, rivogliamo le panchine! Dopo devo dire che la situazione del Centro Storico è sempre peggio, sedie dappertutto, sempre fuori dalle borchie. Sempre fuori dalle borchie, dai Regolamenti! Non ce n'è uno che sta dentro nelle borchie! Quindi, potete anche toglierle, che magari è anche più bello e i camerieri non inciampano. ...(Intervento fuori microfono)… Esatto. Sono persino comparsi, e questo ve lo voglio dire, perché hanno raccolto persino le firme dei poveri abitanti, appendiabiti davanti alle porte di casa della gente, dicendo che questi dovevano firmare perché poi presentavano in Comune la richiesta per lasciar lì l'appendiabiti. Davanti alla porta, non ci si passa! Cioè, robe da film. Poi, a proposito di tende. Tende per coprire il sole tenute dalle mollette. Addirittura mi dicono una anche del signore lì. Cosa vogliamo insegnare agli altri se non sappiamo neanche dare il buon esempio? Quindi, in centro è sempre peggio! Nei vicoli non si passa in alcune parti. Addirittura sono comparsi, creando dei precedenti, dei tavolini di bar dentro. Ci sono 3 tavolini messi lì. Per carità, tutti devono lavorare, ma allora diamoli a tutti quelli che sono dentro, nel Centro Storico, sul lungolago, perché li vogliono tutti allora.
Addirittura ci sono quelli del ristorante "Ai Cigni" e dell'altro che fanno 2 chilometri per portare le pizze, magari anche questi se hanno 2 o 3 tavolini, anche se stanno dentro nei vicoli, dal momento che abbiamo creato - ...(intervento fuori microfono)… Sì, in Via Spagna - abbiamo creato un precedente, adesso è giusto accontentare tutti, perché no? Anzi, dovrebbero far tutti richiesta di tavolini, magari anche quelli che stanno alle Giare. Cioè, tanto, ecco…
Quindi, io direi che le scelte politiche fatte sono veramente incredibili, cioè come si doveva ridimensionare il paese, rispettare i palazzi storici, questo non è stato assolutamente fatto. Esiste ancora tutto come prima e più di prima, e più di prima, perché adesso ci sono doppie file, c'è di tutto! Poi, ho letto l'art. 22, per esempio, dove si dice che il mercato sta 7 ore. Io credo che il mercato non vada mai via. Non so come mai quando c'è l'ora che devono andare a casa sono ancora tutti lì. A che ora smonta il mercato? Non si sa. Cioè, si fa fatica a passare dopo una certa ora perché ci sono ancora tutti i banchi, tranquilli che mettono via, ma tranquilli, vero? Cioè anche alle 3 del pomeriggio! Allora, ecco, questo è il punto, in linea di massima si fanno delle varianti, ma per non migliorare niente e per continuare su questa strada qui, perché ormai, una volta tracciata, adesso

dobbiamo stare su questa barca. Le scelte fatte sono tutte scelte che vanno praticamente contro tutto quello che si era detto negli anni precedenti. Quindi, è per quello che noi non crediamo più a niente, perché ogni volta che c'è un Consiglio Comunale si cambiano le carte in tavola di quello che è stato detto, promesso, soprattutto promesso e dopo svanisce nel nulla e si ricomincia da capo. Quindi, qualsiasi cosa che viene promessa, o slitta o non si fa o si fa male o si fa diversamente, come per le Sale Giochi, come per questo discorso qua delle varianti, così, che non servono a niente. Va bene, si fanno delle piccole modifiche.
Ecco, quindi il discorso è sempre quello, un'Amministrazione non credibile, non affidabile e che non mantiene una linea che sia quella, pur essendo qui da 20 anni. Diciamocelo pure, no, è sempre quella! Alla fine è come il gioco delle campanelle, non cambia niente in sostanza, se non in peggio.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Pongo in votazione il punto n. 3 all'Ordine del Giorno.

Si procede a votazione per alzata di mano:
Favorevoli: 7.
Contrari: 4, Moretti, Ragnolini, Codognola, Forese.
Astenuti: Nessuno.

Esito della votazione: Approvato.

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 30 del 19.09.2017 avente per oggetto: "ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE "REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"", qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;

- UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante del presente atto;

- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;

- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

- TENUTO conto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- Presenti e votanti n. 11 Consiglieri;

- CON VOTI: favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (MORETTI IRENE, RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e FORESE ANNA), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno,

D E L I B E R A

Di approvare nel suo testo integrale **la proposta di deliberazione** indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

---=oOo=---

Deliberazione n. 30 del 02/10/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BENDINELLI DAVIDE

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 19 OTT. 2017 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 19 OTT. 2017 .

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

Garda, li 31 OTT. 2017 .

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 **GARDA** VR

Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235 - comune.garda@pec.it

www.comune.garda.vr.it

Prot. n. 14810/2017. Garda, li 31.10.2017.

AVVISO DI DEPOSITO

Ai sensi dell'art. 5 - Regolamenti - del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.06.2002, esecutiva, e s.m.i.,

è depositato presso l'Ufficio Segreteria,

per la durata di giorni dieci,

il seguente nuovo Regolamento comunale:

VARIANTE

"REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE",

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02.10.2017, divenuta esecutiva per decorrenza di termine in data 31.10.2017.

COMUNE DI GARDA Provincia di VERONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa ~~Donatella Favalezza~~)

Pubblicato all'Albo Pretorio on-line
Reg. n. 1256/2017 dal 31.10.2017 al 19.11.2017